

Prefazione

Il sistema di responsabilità da reato degli enti collettivi, disciplinato dal d.lg. n. 231 del 2001, ha visto, via via, un ampliamento del suo ambito di operatività: si è passati dagli originari reati contro la pubblica amministrazione alle falsità in valori, ai reati societari, ai delitti terroristici, a quelli contro la personalità individuale, agli abusi di mercato, ai reati di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, ai reati informatici.

Il d.lg. n. 231 offre agli enti collettivi un possibilità di uscire indenni - o di subire sanzioni meno gravose -, consistente nell'adozione e nell'effettiva attuazione del c.d. Modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione degli illeciti rilevanti. I Modelli rappresentano un insieme di misure e procedure organizzative, gestionali, etiche, di controllo e sanzionatorie che, con ragionevole sicurezza, assolvano al compito di ridurre i rischi di reato: servono insomma, in primo luogo, ad evitare le perdite patrimoniali connesse al coinvolgimento in un procedimento penale (sanzioni, ma anche danno di immagine, perdita di opportunità commerciali ecc.).

La responsabilità dell'adozione e dell'attuazione risiede, e non poteva essere diversamente, nell'organo dirigente: quest'ultimo potrà essere chiamato a rispondere nell'ipotesi in cui, per mancanza o per mancata attuazione del Modello, la società venisse chiamata a rispondere in sede penale.

Insomma: i Modelli non sono obbligatori, ma rappresentano, di fatto, l'unica possibilità di difesa di cui dispone la società che venga sottoposta ad indagini o imputata per taluno dei reati previsti dal decreto.

DEFINIZIONI

- ✓ **Analisi dei rischi:** attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione;
- ✓ **Aree a Rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati;
- ✓ **C.C.N.L.:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati;
- ✓ **Cliente:** organizzazione o persona che riceve dalla società prodotti o servizi;
- ✓ **Codice Etico:** insieme di principi etici e regole di condotta cui la Società intende far riferimento costante nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Esso promuove una "condotta aziendale" cui devono conformarsi tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, quali dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori ecc. e ciò indipendentemente da quanto previsto a livello normativo;
- ✓ **Collaboratori:** tutti coloro che collaborano con la società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;
- ✓ **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ **Destinatari:** Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Clienti e Partners commerciali;
- ✓ **Dipendenti:** lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze di D'ANGELO ANTONIO S.r.l.;
- ✓ **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridiche;
- ✓ **Linee Guida di Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni;
- ✓ **Modello:** modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 che racchiude l'insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati ed attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione;
- ✓ **Modello organizzativo:** documento rappresentativo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- ✓ **Organi Societari:** Assemblea dei soci, Amministratore, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;

- ✓ **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo dell'ente preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01;
- ✓ **P.A.:** Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- ✓ **Partner:** controparti contrattuali di D'ANGELO ANTONIO S.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui la società addivenga per una qualunque forma di prestazione di servizi;
- ✓ **Processo:** insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita;
- ✓ **Procedura/Protocollo:** documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato;
- ✓ **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- ✓ **Professionisti e/o Consulenti:** lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni e mandati;
- ✓ **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs.231/2001 sulla responsabilità amministrativa;
- ✓ **Sistema Disciplinare:** complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico;
- ✓ **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.
- ✓ **Soggetti sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

PARTE GENERALE

PREMESSA

Il presente documento illustra il Modello di Organizzazione, gestione e controllo (di seguito “il Modello”) adottato dalla società **D'ANGELO ANTONIO S.r.l.** (anche “la Società” ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “il Decreto”).

Con il Modello, **D'ANGELO ANTONIO S.r.l.** ha inteso attuare i principi di corretta gestione così come affermati dal Decreto.

1. - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.

Il Legislatore, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui “*societas delinquere non potest*”, introducendo, a carico delle società, un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da:

- a) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata d'autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei cd. soggetti in posizione apicale);
- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a), (i cd. soggetti in posizione subordinata).

1.1 - I reati previsti dal Decreto

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile alla società, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti ai sensi del Decreto:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** di cui all'**art. 24 e 25** del Decreto:
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.);
 - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter cod. pen.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2 n.1, cod. pen.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.);
 - pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 cod. pen.);
 - circostanze aggravanti (art. 319 bis cod. pen.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.);
 - induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
 - concussione (art. 317 cod. pen.);
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.).
- **Reati "nummari"** disciplinati dalla legge n. 409/2001 (ad esempio spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate) di cui all'**art. 25 bis** del Decreto.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- **Delitti contro l'industria e il commercio** di cui all'**art. 25 bis1** del Decreto.
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- **Reati societari** di cui all'**art. 25 ter** del Decreto, che individua le seguenti fattispecie:
 - false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 ter e 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69);
 - fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.);
 - falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
 - impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.) [Art. aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017]
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
 - aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).
- **Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** di cui all'**art. 25 quater** del Decreto;
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** di cui all'**art.25 quater 1** del Decreto;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- **Reati contro la personalità individuale** di cui all'**art.25 quinquies** del Decreto.
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- **Reati di market abuse** di cui all'art.25 sexies del Decreto:
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58 /1998);
 - manipolazione del mercato (art.185 D.Lgs. n. 58 /1998);
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** di cui all'**art. 25 septies** del Decreto:
- omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);
 - lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.).

- **Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** di cui all'**art. 25 octies** del Decreto (con le modifiche di cui alla Legge 15 dicembre 2014 n. 186).
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** di cui all'**art. 25 novies** del Decreto.
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** di cui all'art. 25 decies del Decreto.
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** di cui all'**art. 25 duodecies** del Decreto;
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

- **Reati transnazionali** di cui all'**art. 10 della L. 146** del 16 marzo 2006. La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione. I reati a tale fine rilevanti sono:
 - associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
 - associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
 - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286);
 - intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.);

- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** di cui all'**art. 24 bis** del Decreto:
 - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis cod. pen.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615 quinquies cod. pen.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.)
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
 - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.);

- **Delitti di criminalità organizzata** di cui all'art. 24 ter del Decreto;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

- **Reati ambientali** di cui all'art. 25 undecies del Decreto, come previsto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

I reati previsti dal [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"](#) sono i seguenti:

a) reati di cui all'[articolo 137 \(Scarichi e reflui\)](#):

- *Violazione del comma 3 (a chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione), comma 5 (a chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico in acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente), e comma 13 (se lo scarico nelle 2 acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia);*
- *Violazione del comma 2 (a chi scarica acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto), comma 5 (a chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), e comma 11 (a chi non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 – scarichi sul suolo - e 104 – scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee);*

b) reati di cui all'[articolo 256 \(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata\)](#):

- *Violazione del comma 1, lettera a) (a chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione se si tratta di rifiuti non pericolosi), e comma 6, (a chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227);*

- *Violazione del comma 1, lettera b) (a chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione se si tratta di rifiuti pericolosi), comma 3 (a chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata), e comma 5 (a chi effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti);*
 - *Violazione del comma 3 (Chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi);*
- c) reati di cui all'[articolo 257 \(Bonifica dei siti\)](#):
- *Violazione del comma 1 (chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio);*
 - *Violazione del comma 2, (se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose);*
- d) violazione dell'[articolo 258, \(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari\)](#):
- *Violazione del comma 4, secondo periodo (chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto);*
- e) violazione dell'[articolo 259 \(Traffico illecito di rifiuti\)](#):
- *Violazione del comma 1 (chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito);*
- f) delitto di cui all'[articolo 260 \(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti\)](#):
- *al fine di conseguire un ingiusto profitto, a chi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;*
- g) violazione dell'[articolo 260-bis, \(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI\)](#):
- *a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti);*
 - *Violazione del comma 7, secondo e terzo periodo (al trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi e anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati);*
 - *Violazione del comma 8 primo periodo (al trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata) e secondo periodo (nel caso di rifiuti pericolosi);*
- h) violazione dell'[articolo 279 \(Emissioni in atmosfera\)](#):
- *Violazione del comma 5 (violazione valori limite di emissione e di qualità dell'aria o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione).*

Si segnalano altresì, tra i reati presi in considerazione dall'art. 25 undecies del Decreto, quelli introdotti nel Codice Penale dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente":

- art. 452 bis c.p. (*Inquinamento ambientale*),
- art. 452 quater c.p. (*Disastro ambientale*),
- art. 452 quinquies c.p. (*Delitti colposi contro l'ambiente*),
- art. 452 octies c.p. (*Circostanze aggravanti*),
- art. 452 sexies c.p. (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*).

Si ricordano infine i reati previsti dall'articolo 3 (*Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*) comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*regolamentala produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive come regolati dal regolamento(CE) n. 3093/94*).

1.2 - Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, la società potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

Le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

- a) **sanzioni pecuniarie**: si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37;
- b) **sanzioni interdittive**: sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste solo per alcuni reati quali:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni e servizi.Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale;
- c) **confisca**: la confisca materiale del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna;
- d) **pubblicazione della sentenza**: è una sanzione eventuale che presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'ente, nonché la determinazione dell'entità della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

La società è ritenuta responsabile dei reati sopra individuati anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la società non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.3 - Condizione esimente

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto. In particolare, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "l'Organismo di Vigilanza" o "l'OdV");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche [efficace ed effettivo](#).

Un Modello è [efficace](#) se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6, comma 2, del Decreto):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.

Un Modello è [effettivo](#) se prevede (art. 7, comma 4, del Decreto):

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

1.4 - Profili giurisprudenziali

Necessaria attuazione in concreto del Modello e sua "dinamicità": assenza di una valenza esclusivamente giuridico-formale del Modello. L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha evidenziato come sia indispensabile verificare se il Modello fosse in concreto idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi ex art. 6 lett. a D.Lgs. 231/2001 e se lo stesso sia stato efficacemente attuato.

Si è già rilevato come i modelli di cui all'art. 6 debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- f) il Modello – in quanto strumento organizzativo della vita dell'ente – deve qualificarsi per la sua concreta e specifica efficacia e per la sua dinamicità; esso deve scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale.

Come osservato nella Relazione allo schema del Decreto legislativo 231/01 *“requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l'effettività rappresenta dunque un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità”*.

La rilevanza di un idoneo Modello è estrema; il Modello infatti:

- è criterio di esclusione della responsabilità dell'ente ex art. 6, comma ed ex art. 7;
- è criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12;
- consente, in presenza di altre condizioni normativamente previste, la non applicazione di sanzioni interdittive ex art. 17;
- consente la sospensione della misura cautelare interdittiva emessa nei confronti dell'ente ex art. 49.

Il Modello, peraltro, potrà determinare questi effetti favorevoli nei confronti dell'ente solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell'ambito dell'ente per il quale è stato elaborato; il Modello dovrà dunque essere concreto, efficace e dinamico, cioè tale da seguire i cambiamenti dell'ente cui si riferisce. La necessaria concretezza del Modello, infatti, ne determinerà ovviamente necessità di aggiornamento parallele all'evolversi ed al modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti. Proprio con riferimento all'idoneità del Modello, la Suprema Corte, con sentenza n. 1258 del 19 luglio 2012, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Vado Ligure aveva ritenuto non idoneo ad evitare la reiterazione del reato il modello adottato ex post da una società accusata di corruzione per aver elargito somme di denaro, a titolo di sponsorizzazione, ad una società sportiva.

La Cassazione Penale ha evidenziato che:

- 1)** pur prevedendo il modello limiti ad erogazione di denaro in favore di terzi non conteneva un'adeguata previsione di limiti soggettivi per i beneficiari delle erogazioni a titolo di sponsorizzazione né prevedeva alcun dovere in capo all'organo di vigilanza;

2) non si rilevava nel modello maggiore possibilità di sorveglianza da parte degli organi societari, in quanto era solo eventuale la previsione che l'Odv potesse essere un professionista esterno, con possibilità che esso fosse un dipendente della società con il conseguente rischio che l'Odv stesso potesse essere condizionato.

In definitiva attraverso l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi l'ente deve eliminare – come stabilito dall'art. 17 – quelle carenze organizzative che hanno o determinato o possono determinare la commissione della "fattispecie di reato".

Il Modello deve dunque prevedere, in concreto ed in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

La Corte d'Appello di Milano, confermando la sentenza del 17 novembre 2011 del Tribunale di Milano, ha, con sentenza n. 1284 del 21 marzo 2012, assolto l'ente imputato ex d.lgs. n. 231/01 dall'accusa di agiotaggio (art. 25 ter co. 1 lett. a, r), reato commesso dal presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore delegato della società.

La Corte ha infatti giudicato adeguato il modello di organizzazione e gestione adottato dell'ente, in quanto rispondente ai requisiti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, individuando nella condotta dei soggetti apicali che non avevano rispettato il complesso sistema di elaborazione delle comunicazioni rivolte al mercato, previsto dalle procedure interne al fine di scongiurare il rischio specifico di commissione del reato di cui all'art. 2637 c.c. - un'elusione fraudolenta del medesimo modello. Il modello prevedeva infatti:

- a) un sistema di controllo interno coerente con i principi del codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana e costruito attraverso una puntuale individuazione delle aree a rischio;
- b) un organo di vigilanza regolato in conformità con le linee guida emesse da Confindustria - posizione ricoperta, nel caso in questione, dal responsabile della Funzione internal auditing, il quale rispondeva direttamente al presidente del consiglio di amministrazione ;
- c) procedure atte a regolamentare i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza, con la previsione di specifici obblighi di informazione;
- d) un sistema disciplinare calibrato sulla violazione delle regole previste dal modello di organizzazione;
- e) controlli annuali volti a vagliare la validità delle procedure di controllo e protocolli diretti ad assicurare l'adeguata formazione del personale.

Accertate l'esistenza di un modello adeguato e l'avvenuta elusione fraudolenta del sistema di regole approntato dalla società, la Corte ha ritenuto integrata l'esimente prevista all'art. 6 del decreto legislativo, posto che *"il comportamento fraudolento non può essere impedito da nessun modello organizzativo [e] nemmeno dal più diligente organismo di vigilanza"*.

Deve, in ogni caso, sottolinearsi come le scelte organizzative dell'impresa siano proprie dell'imprenditore.

Il D.lgs. 231/2001 non può dunque essere interpretato nel senso di una intromissione giudiziaria nelle scelte organizzative dell'impresa ma nel senso di una necessaria verifica di compatibilità di queste scelte con i criteri di cui al D.lgs. 231/2001.

Ciò che il decreto richiede è che l'imprenditore adotti modelli di organizzazione idonei a ridurre il rischio che si verifichino, nella vita dell'impresa, reati della specie di quello in ipotesi verificatosi (art. 6 D.Lgs. 231/2001).

E' altresì necessaria un'analisi delle possibili modalità attuative dei reati.

Questa analisi deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come i reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda. In questa analisi dovrà necessariamente tenersi conto della storia dell'ente – cioè delle sue vicende, anche giudiziarie, passate - e delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore.

L'analisi della storia dell'ente e della realtà aziendale è imprescindibile per potere individuare i reati che, con maggiore facilità, possono essere commessi nell'ambito dell'impresa e le loro modalità di commissione.

Questa analisi consente di individuare – sulla base di dati storici – in quali momenti della vita e della operatività dell'ente possono più facilmente inserirsi fattori di rischio; quali siano dunque i momenti della vita dell'ente che devono più specificamente essere parcellizzati e proceduralizzati in modo da potere essere adeguatamente ed efficacemente controllati.

Solo una analisi specifica e dettagliata può consentire un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi e può consentire di progettare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire. La giurisprudenza ha sottolineato la assoluta necessità di porre particolare attenzione, nella formazione dei modelli organizzativi, alla storia dell'ente affermando che quando il rischio (di commissione di illeciti) si è concretizzato e manifestato in un'elevata probabilità di avvenuta commissione dell'illecito da parte della società, i modelli organizzativi predisposti dall'ente dovranno necessariamente risultare maggiormente incisivi in termini di efficacia dissuasiva e dovranno valutare in concreto le carenze dell'apparato organizzativo e operativo dell'ente che hanno favorito la perpetrazione dell'illecito.

2. - LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

In forza di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni. La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, poi nel marzo 2008 e, da ultimo, nel luglio 2014.

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello. Dette Linee Guida, suggeriscono tra l'altro:

- a) l'individuazione delle aree di rischio onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- b) la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. Le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo sono così individuate:
 - Codice Etico

- Sistema organizzativo
 - Procedure manuali ed informatiche
 - Poteri autorizzativi di firma
 - Sistemi di controllo di gestione
 - Comunicazione al personale e sua formazione
- c) obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- d) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Le Linee Guida di Confindustria, così come aggiornate nel marzo 2014 (ed approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014), adeguano il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano:

- il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto;
- il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori;
- l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione;
- il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte Speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata redatta in modo da trattare tutte le fattispecie di reato presupposto con un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI D'ANGELO ANTONIO S.R.L.

3.1 - La *mission* di D'ANGELO ANTONIO S.r.l.

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. svolge attività raccolta e trasporto di rifiuti assimilabili agli urbani, rifiuti urbani e speciali, liquidi e solidi, pericolosi e non, rifiuti riutilizzabili, intermediazione, commercio e stoccaggio di rifiuti, bonifica siti, decontaminazione, smaltimento e bonifica di siti e beni contenenti amianto, consulenza ambientale, gestione di stazioni di trasferimento di impianto di stoccaggio rifiuti speciali, di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti, di impianti di scarica, di impianti di termodistruzione ed impianti mobili, ogni attività connessa all'ecologia, recupero e riutilizzazione di rifiuti in genere, nonché il loro smaltimento o riciclo anche a fini produttivi ed energetici, spurgo fognature e pozzi neri, spurghi civili ed industriali, sturamento e disincrostazioni reti fognanti, servizi di pulizia e decontaminazione e decespugliazione in genere e quanto direttamente o indirettamente collegato con questo settore, la manutenzione di impianti civili, industriali ed artigiani in genere e di depurazione, l'autotrasporto merci per conto terzi.

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. opera nel rispetto di procedure che garantiscono un'elevata qualità del servizio, la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, e una gestione ambientale corretta e responsabile, tale da assicurare e garantire l'efficacia del proprio lavoro e la conformità e la rispondenza alle specifiche normative del settore. All'atto della redazione del presente "MODELLO", la società è in possesso delle seguenti Certificazioni:

- UNI ISO 9001:2008 (Sistema Gestione Qualità) n. 8498 (rilasciato da Certiquality);
- UNI ISO 14001:2004 (Sistema Gestione ambiente) n. 8497 (rilasciato da Certiquality);
- OHSAS 18001:2007 (Sistema Gestione Sicurezza Lavoro) n. 20515 (rilasciato da Certiquality);
- SA 8000: 2014 (Sistema Gestione Responsabilità Sociale) n. SA-1424 (rilasciato da Rina);
- Convalida dichiarazione ambientale (conforme ai requisiti Regolamento EMAS) Attestazione N. E – 646 emissione corrente 07/03/2017 (rilasciato da Certiquality)

Tutti i certificati sono stati rilasciati per le seguenti attività: carico, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi in impianti di recupero e/o smaltimento, Bonifiche ambientali anche in ambiente confinato, Autotrasporto per conto terzi di merci varie e di materiali pericolosi classificati ADR, Intermediazione rifiuti, Consulenza ambientale, Pronto intervento ecologico, Gestione post – chiusura delle discariche.

3.2 - Principi di adozione del Modello

Attraverso l'adozione del Modello D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ha inteso:

- a) adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- b) verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- c) informare tutto il personale della portata normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere su D'ANGELO ANTONIO S.r.l. nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- d) rendere noto a tutto il personale che si condanna ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui D'ANGELO ANTONIO S.r.l. si ispira;
- e) informare tutto il personale dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- f) informare i propri consulenti, fornitori o collaboratori e partner commerciali che si condanna ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui D'ANGELO ANTONIO S.r.l. si ispira;
- g) informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle gravose sanzioni amministrative applicabili a D'ANGELO ANTONIO S.r.l. nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- h) compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di

formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

3.3 - Destinatari del Modello

Ai sensi del Decreto, D'ANGELO ANTONIO S.r.l. può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato dal personale che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di coordinamento, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti. D'ANGELO ANTONIO S.r.l. richiede a tutti i fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, dei principi etici e sociali attraverso la presa visione del proprio codice etico e tramite la previsione di apposita clausola contrattuale.

3.4 - Adeguamento alle previsioni del Decreto

Al fine di procedere alla stesura del Modello, è stato formato un gruppo di lavoro costituito dalle risorse aziendali e da consulenti esterni, affinché venissero svolte le attività necessarie al fine di addivenire ad un corretto Modello, programmando l'implementazione di un piano di intervento volto ad analizzare la propria organizzazione ed attività con particolare riguardo ai settori dei rapporti con la pubblica amministrazione, di quelle amministrative e societarie, della gestione delle offerte e della verifica della documentazione, della salute e della sicurezza sul lavoro e degli aspetti ambientali e della gestione dei rifiuti. Il risultato del lavoro realizzato è il presente Modello. Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito i medesimi soggetti sull'importanza del progetto.

3.5 - I lavori preparatori alla stesura del Modello

Raccolta ed analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione aziendale disponibile presso le Direzioni/Funzioni rispettivamente competenti (procedure, organigramma, insieme delle deleghe e delle procedure, ecc.) al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per D'ANGELO ANTONIO S.r.l..

Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno

Come suggerito dalle associazioni di categoria, l'analisi è partita con l'inventariazione e la mappatura specifica delle attività aziendali (c.d. *risk mapping*) e pertanto sulla base dell'analisi della documentazione raccolta si è proceduto all'individuazione delle principali attività svolte nell'ambito delle singole funzioni di D'ANGELO ANTONIO S.r.l..

In particolare, sono state identificate le aree ritenute a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati in oggetto.

Tale attività è stata effettuata intervistando i responsabili di funzioni della D'ANGELO ANTONIO S.r.l., resi edotti dei contenuti e della portata del Decreto nel corso delle interviste stesse, anche attraverso la consegna del materiale esplicativo del progetto e dell'elenco descrittivo dei reati introdotti dal Decreto e delle relative sanzioni applicabili.

Si rimanda a tale proposito ai seguenti documenti, allegati al presente Modello:

- Allegato 1 – Tabella dei reati presupposti con i relativi riferimenti legislativi e sanzioni;
- Allegato 2 – Tabella di mappatura dei rischi.

I citati documenti, fatti propri da D'ANGELO ANTONIO S.r.l., sono a disposizione dell'organismo di Vigilanza competente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata dal Decreto stesso.

Sviluppo del Modello

CODICE ETICO: in occasione della predisposizione del Modello si è provveduto alla concomitante approvazione del Codice Etico, e ciò anche per esigenze di maggiore completezza.

REVISIONE DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE: è stata valutata l'adeguatezza del sistema degli incarichi e delle mansioni verificando eventuali necessità di adeguamento. La Società sta predisponendo e/o implementando un sistema di deleghe di poteri e responsabilità che potrà essere variato e/o ulteriormente implementato in funzione delle esigenze aziendali.

IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE: sulla base dell'attività di valutazione del sistema di controllo interno, sono state, altresì, identificate le procedure con riferimento alle aree a rischio reato e/o strumentali citate. Le procedure definite intendono fornire le regole di comportamento e le modalità operative e di controllo cui D'ANGELO ANTONIO S.r.l. dovrà adeguarsi con riferimento all'espletamento delle attività a rischio e/o strumentali.

Inoltre, le citate procedure affermano la necessità della:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO: il Decreto, all'art. 6, 2 comma, lettera c), prevede espressamente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello". Per i dettagli in merito si rimanda all'apposito capitolo del presente documento.

REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI: è stata valutata la necessità di integrare i contratti con apposite clausole al fine di essere in linea con quanto richiesto dal Decreto.

ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: l'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo. Per dettagli in merito si rimanda all'apposito capitolo del presente documento.

3.6 - Adozione e diffusione del Modello

L'adozione del Modello nell'ambito della Società è attuata secondo i seguenti criteri:

- **predisposizione e aggiornamento del Modello**: tali funzioni sono svolte ad opera della Società, dapprima con l'ausilio di consulenti esterni e poi con la successiva attività sistematica dell'Organismo di Vigilanza, che potrà comunque avvalersi di professionisti esterni;
 - **approvazione del Modello**: il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale e dal Codice Etico, viene approvato dall'organo amministrativo. Contestualmente all'adozione del Modello sarà cura dell'organo amministrativo provvedere alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza. Viene altresì rimessa all'organo amministrativo della Società l'approvazione di integrazioni sostanziali al Modello;
 - **applicazione e verifica del Modello**: è rimessa alla Società la responsabilità in tema di applicazione del Modello adottato; al fine di ottimizzarne l'applicazione è data facoltà all'organo amministrativo di apportare le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale. Resta compito primario dell'Organismo di Vigilanza esercitare i controlli in merito all'applicazione del Modello adottato;
 - **I contratti con i Terzi** (consulenti, partners, fornitori, appaltatori, ecc.) devono contenere clausole standard, definite d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, al fine del rispetto da parte degli stessi del D.Lgs 231/2001. I Terzi devono essere scelti con criteri oggettivi e razionali che tengano conto anche dei criteri quali affidabilità, esperienza nel settore, formazione dei dipendenti, qualifiche professionali, titolarità delle autorizzazioni e certificazioni previste dalla legge in materia ambientale e, comunque, sempre nel rispetto di eventuali criteri stabiliti dalla legge (ad esempio, in caso di appalti, criteri per stabilire l'idoneità tecnico-professionale, oppure, ove necessario, iscrizione in determinati Albi, possesso di determinate qualifiche professionali e tecniche, ecc.). Nei contratti con i Terzi, deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui essi affermino:
 - di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
 - di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o, se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società nel caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);
 - di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - nei contratti con i Terzi, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali). In proposito, D'ANGELO ANTONIOS.r.l. ha inserito nei contratti di appalto e di conferimento degli incarichi professionali le seguenti clausole standard:
- a) **"Obbligo di rispettare il *“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001”* (di seguito *“Modello 231”*) ed il relativo *“Codice Etico”* e manleva”**:

[La **Committenza**] dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001*” (di seguito “*Modello 231*”) ed il relativo “*Codice Etico*”.

[**Controparte**] aderisce al “*Modello 231*” e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

[**Controparte**] si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla **Committenza** ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

[**Controparte**] manleva la **Committenza** fin d’ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di [**Controparte**] o di eventuali suoi collaboratori.

[**Controparte**] dichiara, altresì, di non essere mai stato imputato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001”.

b) “**Clausola Risolutiva**”:

Qualora [**Controparte**], o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 da parte di [**Controparte**] o di suoi eventuali collaboratori, la **Committenza** potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La **Committenza** potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

c) “**Controlli ai sensi del D.Lgs. n.231/2001**”:

[**Controparte**] si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 della **Committenza**, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

[**Controparte**] è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali della **Committenza** o di terzi specialisti incaricati.

d) “**Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**”:

Qualora ne sia a conoscenza, [**Controparte**] si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza della **Committenza** casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel “*Modello 231*” e relativo “*Codice Etico*”.

- **coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello:** è attribuito all’Organismo di Vigilanza il compito di dare impulso e di coordinare l’applicazione omogenea e il controllo del Modello nell’ambito della Società.

Il presente Modello, nella sua Parte Generale e nella sua Parte Speciale, sarà diffuso all'interno e all'esterno della Società secondo le seguenti modalità:

- consegna di una copia cartacea a:
 - ogni persona che rivesta funzioni di rappresentanza e di amministrazione;
 - ogni persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente, avente mansioni di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché ogni persona che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
 - Organismo di Vigilanza;
- messa a disposizione di una copia presso la sede sociale della Società, nonché all'interno del server aziendale condiviso.

3.7 - Profili di rischio di D'ANGELO ANTONIO S.r.l.

Come innanzi posto in rilievo, la "costruzione" del presente Modello ha preso avvio dalla individuazione delle attività poste in essere da D'ANGELO ANTONIO S.r.l. e dalla conseguente identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto. Dall'analisi delle attività svolte e dell'organizzazione delle attività lavorative, possono essere individuate principalmente sette aree di rischio.

Nell'ambito di tali aree di rischio, sono stati evidenziati alcuni specifici reati previsti dal D.Lgs. 231/01 in relazione ai quali si è ritenuto di rafforzare il sistema di controllo interno:

- A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24-25, D.Lgs. 231/01);
- B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)
- C. Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25 bis, n. 1, D.Lgs. 231/01)
- D. Reati societari** (art. 25 ter, D.Lgs. 231/01);
- E. Reati colposi commessi in violazione di norme antinfortunistiche e sicurezza sul lavoro** (art. 25 septies D.Lgs. 231/01);
- F. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25 octies D.Lgs. 231/01);
- G. Reati ambientali** (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01).

Considerato l'ambito di attività di D'ANGELO ANTONIO S.r.l., è stata esclusa – o comunque considerata bassa – la possibilità di realizzazione delle seguenti tipologie di reato:

- delitti di criminalità organizzata di cui all'art 24 ter del Decreto, anche in virtù delle procedure comunque in essere presso la Società;
- condotte criminose di falso nummario di cui all'art. 25 bis del Decreto in quanto D'ANGELO ANTONIO S.r.l. non fa utilizzo di denaro contante se non per spese di importo non rilevante e comunque, nel rispetto delle procedure in essere presso la Società, proveniente da istituti bancari e, per quanto concerne i valori di bollo, si rivolge esclusivamente a ricevitorie autorizzate; per quanto riguarda la contraffazione, l'alterazione o l'uso di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali,

nonché l'introduzione nello Stato ed il commercio di prodotti con segni falsi, anche in virtù delle procedure comunque in essere presso la Società;

- reati genitali femminili di cui all'art. 25 quater, n. 1, del Decreto;
- atti di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico ex art. 25 quater del Decreto, anche in virtù delle procedure comunque esistenti in essere presso la Società;
- illeciti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto), anche perché la Società adotta procedure per la selezione e l'assunzione dei propri dipendenti;
- reati di abuso di mercato ai sensi dell'art. 25 sexties del Decreto;
- reato di dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto), anche tenuto conto al rinvio al Codice Etico;
- delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25 duodecies del Decreto;
- reati cosiddetti "transnazionali" ex art. 10 L. 146/2006, anche in virtù delle procedure comunque in essere presso la Società;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 25 novies del Decreto, anche in virtù delle procedure comunque esistenti in essere presso la Società.

Si ritiene che i presidi implementati da D'ANGELO ANTONIO S.r.l., atti a prevenire gli illeciti sopracitati, risultino idonei alla prevenzione dei reati richiamati.

Peraltro, si è ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico, che prevedono il rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità, dignità ed uguaglianza nonché il rispetto delle leggi.

Fermo restando il rinvio all'Allegato 2 - Mappatura dei rischi e quanto si dirà infra nella Parte Speciale del Modello per maggiore completezza e specificità, vengono indicate qui di seguito le principali aree di rischio e/o strumentali individuate sulla base dell'analisi di cui sopra e per le quali sono state identificate le procedure di riferimento:

a) Processi/attività a rischio per i reati contro la PA

- gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici per comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, etc.;
- attività commerciali/di business verso Enti della PA;
- erogazioni e/o finanziamenti pubblici (regionali, statali o comunitari);
- acquisizione di servizi professionali da collaboratori esterni;
- gestione risorse umane (recruiting/assunzione, piani di carriera, etc.);

b) Processi/attività a rischio per i delitti informatici e trattamento illecito dei dati

- gestione informatizzata dei dati inerenti il rapporto con clienti/fornitori/dipendenti;
- accesso abusivo al sistema informatico o telematico aziendale;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici.

c) Processi/attività a rischio per i delitti contro l'industria e il commercio

- gestione di rifiuti e/o prodotti e servizi per qualità e quantità diverse da quelle reali;
- compimenti di atti di violenza o minaccia tesi a turbare la libera concorrenza di mercato.

d) Processi/attività a rischio per i reati societari

- gestione societaria; contabilità e bilancio e gestione finanziaria;
- comunicazioni esterne;
- bilancio d'esercizio;
- bilanci di rendicontazione in relazione alle chiusure periodiche infrannuali;
- attività di fatturazione;
- gestione cespiti;
- operazioni straordinarie (riorganizzazioni, cessioni, fusione, scissione, scorpori, etc.);
- gestione dei rapporti con enti di controllo;
- gestione dei rapporti con gli organi amministrativi della Società;
- attività di informazione e marketing;
- gestione delle iniziative di business: omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e, in genere, concessione di beni e servizi aziendali.

e) Processi/attività a rischio per i reati ex D.Lgs. 81/2008 (salute e sicurezza sul lavoro)

- attività operative aziendali nei luoghi di lavoro;
- gestione rifiuti e attività operative presso terzi e spazi confinati;
- manutenzioni in genere;
- trasporti su strada.

f) Processi/attività a rischio per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- approvvigionamento di beni e servizi;
- trasferimento di denaro o titoli al portatore;
- reimpiego di denaro ed investimenti in genere.

g) Processi/attività a rischio per i reati ambientali

- attività di gestione dei rifiuti;
- sistemi informatici di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- attività di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- attività di bonifica dei siti;
- attività di caratterizzazione dei rifiuti secondo la natura, composizione e qualità chimico-fisiche.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società, potranno essere aggiunte alle attività sensibili.

4. CODICE ETICO

D'ANGELO ANTONIO S.r.l., nell'ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi affari, assume, come principi ispiratori, il rispetto della Legge e delle normative specifiche vigenti, nonché delle norme interne, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza e nel rispetto della dignità della persona.

D'ANGELO ANTONIO S.r.l., inoltre, si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla concorrenza e di promuovere, in un'ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e responsabile utilizzo delle risorse.

Gli obiettivi di crescita della produzione e della quota di mercato, nonché di rafforzamento della capacità di creare valore sono perseguiti assicurando alle strutture ed ai processi standard adeguati di sicurezza decisionale ed operativa, propedeutici allo sviluppo di nuovi business, all'efficienza dei meccanismi di selezione e gestione degli affari, alla qualità dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi.

Pertanto, per assicurare che i valori etici di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori nella conduzione delle attività e degli affari aziendali, è stato elaborato il Codice Etico che costituisce **allegato n. 3** al presente Modello.

I principi etici ivi contenuti sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

5. MODELLO DI GOVERNANCE E SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il modello di *governance* di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle norme di legge. La struttura di D'ANGELO ANTONIO S.r.l., infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa.

Il modello di *governance* di D'ANGELO ANTONIO S.r.l.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale. Il sistema di corporate governance della società risulta, pertanto, attualmente così articolato:

- **Assemblea dei Soci:** l'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.
- **Amministratore Unico:** l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto. All'amministratore Unico risulta, quindi, tra l'altro, conferito il potere di definire gli indirizzi strategici della Società, nonché di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della stessa, nonché di nominare eventuali direttori generali.

- **Coordinatori/responsabili:** per una migliore gestione dell'attività di impresa, in ogni comparto operativo della società sono stati individuati dei lavoratori a cui fanno capo specifiche responsabilità con compiti di coordinamento e controllo.
- **Preposti:** al fine di gestire meglio le condizioni di lavoro e attuare una concreta politica di prevenzione, la società ha inteso nominare ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro un responsabile dei cicli lavorativi e programmi di lavoro.

Sistema organizzativo

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (**Allegato 4** – Organigramma).

6. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, l'Amministratore Unico di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente gli incarichi, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite con una puntuale indicazione delle competenze dei singoli collaboratori. Al momento, non sono assegnate deleghe specifiche, ad eccezione della nomina di "Preposto" da parte di un lavoratore responsabile ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attività svolte fuori sede.

La Società aggiorna altresì periodicamente il flusso informativo nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali, a qualsiasi titolo interessati, incluso l'OdV, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

7. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ha messo a punto un complesso di procedure (si vedano in particolare quelle specificamente individuate nell'Allegato 2 – Mappatura dei Rischi), sia manuali sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria. In particolare, le procedure approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali. Quanto, specificatamente, alle procedure informatiche, può indicarsi, in estrema sintesi, che i principali sistemi di gestione dell'area amministrativa sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo.

Essi costituiscono di per sé la "guida" alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e di *compliance*, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.

L'area contabile (clienti, fornitori, contabilità generale, cespiti, gestione del credito) è gestita tramite una apposita piattaforma informatica. In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad un'adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

Inoltre, le registrazioni contabili e gli ulteriori adempimenti relativi alle comunicazioni periodiche e dichiarativi fiscali in genere vengono svolti da un professionista esterno all'uopo abilitato.

8.CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione (di seguito, anche "Controllo di Gestione") di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso idonea programmazione;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di programmazione, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni assicura la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati (ed approvati).

Le attività ripetitive e/o correnti rientrano invece nei normali costi di funzionamento delle diverse unità operative: a solo titolo di esempio si evidenzia l'acquisto delle dotazioni personali per i lavoratori, gli interventi di formazione interna/esterna, il mantenimento del livello manutentivo degli impianti.

L'andamento economico della gestione è costantemente e periodicamente monitorato.

9. SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SULL'AMBIENTE

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ritiene che la salute e sicurezza dei dipendenti e dei terzi interessati ed il rispetto dell'ambiente siano di primaria importanza, come specificatamente evidenziato nel Codice Etico della Società. L'obiettivo principale dell'organizzazione in questo ambito è quello di minimizzare infortuni, incidenti e malattie professionali, così come limitare gli impatti, derivanti dalle attività svolte, sull'ambiente. Nel rispetto di questi principi, D'ANGELO ANTONIO S.r.l. si impegna a:

- rispettare normativa e regolamentazione applicabili, nonché altri requisiti sottoscritti dalla Società, in materia di Ambiente, Sicurezza e Salute dei lavoratori;
- promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute del proprio personale e degli altri lavoratori presenti in situ, nonché di coloro che sono presenti nel territorio delle proprie realtà operative e presso terzi;
- aumentare la cultura della sicurezza e della prevenzione, nonché della tutela ambientale, attraverso attività di sensibilizzazione e formazione specifiche;
- provvedere a condizioni di lavoro sicure e salubri in un'ottica del loro continuo miglioramento;
- sviluppare un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato alla massima trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le Istituzioni nella gestione delle problematiche dell'Ambiente, della Salute e della Sicurezza; favorire nell'ambito della sicurezza sul lavoro una gestione attenta e responsabile attraverso:
 - una struttura organizzativa con chiari compiti e responsabilità;
 - l'utilizzo di sistemi e processi atti a garantire la sicurezza intrinseca delle proprie attività;
 - l'identificazione periodica dei pericoli d'incidente connessi con le proprie attività, prendendo adeguati provvedimenti di prevenzione e protezione;
 - la formazione, l'informazione e l'addestramento del proprio personale;
 - la verifica e valutazione, in termini di sicurezza, dell'affidabilità delle imprese appaltatrici e fornitori;
 - la predisposizione di piani di emergenza, in grado di proteggere la popolazione, l'ambiente e coloro che lavorano negli stabilimenti di terzi, nel caso di anomalie operative e/o di incidenti;
 - la verifica e la realizzazione di modifiche ai processi, alle apparecchiature, all'organizzazione (struttura e/o ruoli), siano supportati da un'adeguata analisi di rischio;
 - la registrazione, l'analisi e la comunicazione degli incidenti, pianificando ed attuando le azioni necessarie al miglioramento;
- favorire in campo ambientale uno sviluppo sostenibile attraverso attività volte a gestire e ridurre gli impatti ambientali significativi. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire i rischi lavorativi per i lavoratori. Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:
 - datore di lavoro;
 - preposto;
 - il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);
 - il medico competente (M.C.);
 - gli addetti al primo soccorso ed alla gestione delle emergenze;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.);
 - i lavoratori;
 - i soggetti esterni alla Società che svolgono attività rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (fornitori, soggetti a cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d'appalto o d'opera o di

somministrazione, i progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti, gli installatori di impianti o altri tecnici).

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) sono meglio specificati e definiti nella Parte Speciale del presente Modello unitamente alla gestione operativa.

Il sistema di monitoraggio della sicurezza e dell'ambiente

La Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di predisporre ed implementare, in materia di aspetti ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), un efficace ed efficiente sistema di controllo incentrato su un sistema di monitoraggio che si sviluppa su un duplice livello. Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- l'autocontrollo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di ambiente e SSL (ad esempio, datore di lavoro, preposti, RSPP), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:
 - a) di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia di SSL;
 - b) di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
 - c) di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
 - d) di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
 - e) di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

Il secondo livello di monitoraggio è svolto dall'Organismo di Vigilanza, al quale è assegnato il compito di verificare che sia assicurata la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tale compito è stato assegnato all'OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello, è previsto ad esempio l'obbligo di inviare all'OdV stesso copia della reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale, comprensivo dei verbali delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/2008, nonché le seguenti informazioni:

- dati relativi agli infortuni, ai mancati infortuni ed agli incidenti di carattere ambientale occorsi nei siti della Società;
- informazioni in merito ad eventi verbali di ispezione da parte delle Autorità di vigilanza (ad es. ASL, ARPA, VVF, INAIL, Ispettorato DL, ecc.);
- elenco aggiornato delle prescrizioni legali applicabili in ambito SSL e ambiente;
- verbale del riesame della direzione.

10. TUTELA DELLA PRIVACY

10.1 IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Sebbene per effetto dell'articolo 45 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "disposizioni urgenti in materia di semplificazione di sviluppo", convertito in legge con modifiche, dall'articolo 1 della legge 8 aprile 2012 n. 35, sia venuto meno il comma 1-bis dell'articolo 34 del D.lgs. 196/2003 (Testo unico della privacy), che prevedeva l'obbligo di redazione ed aggiornamento del documento programmatico di sicurezza, ciò non significa che siano stati eliminati gli adempimenti che il documento stesso doveva sintetizzare¹.

Per tale ragione la D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ritiene di mantenere il documento programmatico di sicurezza al fine di:

- a) attestare di aver adempiuto coerentemente all'adozione delle misure di cui all'art. 34 ed all'Allegato B;
- b) disporre di un documento da esibire in caso di controlli, ispezioni e contestazioni;
- c) disporre di un valido Modello documentale per la limitazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti (D.lgs. 231/01) limitatamente agli illeciti informatici.

Il documento in questione richiama nella logica e nella struttura il vecchio DPS previsto dall'articolo 34, comma 1-bis del D.lgs. 196/2003, ma che non deve essere tassativamente prodotto entro il 31 marzo di ogni anno.

10.2 VERIFICA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY

La D'ANGELO ANTONIO S.r.l. è la Titolare del trattamento dei dati. E' stato nominato il responsabile del trattamento ed individuati gli incaricati allo stesso come specificamente indicato nell'organigramma della privacy e nella relativa tabella del DPS.

In particolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati personali è riportato per ordine di mansioni e di attività svolte e viene aggiornato annualmente ovvero quando si verificano particolari cambiamenti.

Il documento programmatico per la sicurezza disciplina i seguenti aspetti:

- a. Individuazione dei vari trattamenti a cui possono essere sottoposti i dati;
- b. Individuazione delle competenze delle responsabilità delle strutture proposte ai trattamenti;
- c. Individuazione ed analisi dei rischi;
- d. Individuazione delle contromisure;
- e. Procedura in caso di riscontrate anomalie;
- f. Procedura di salvataggio e ripristino dei data base;
- g. Gestione delle password;
- h. Gestione di strumenti elettronico/informatico;
- i. Regole di comportamento per minimizzare i rischi da virus;
- j. Piano di formazione;
- k. Individuazione dei trattamenti affidati nell'ambito di attività esternalizzate.

¹Trattasi in particolare delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati con strumenti elettronici previsti dall'articolo 34, D.lgs. 196/2003.

È stato nominato amministratore di sistema la Madec di Massimiliano De Cesare di Castel Frentano, a cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di ogni elaboratore, del sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione. In questo contesto l'amministratore di sistema assume anche le funzioni di amministratore di rete, ovvero del soggetto che deve sovrintendere alle risorse di rete e di consentirne l'utilizzazione.

Il Documento programmatico della sicurezza è allegato al presente Modello (*Allegato n. 5*).

11. COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello e dei protocolli ad esso connessi, è obiettivo di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. garantire verso tutti i Destinatari del Modello una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta, di principi e delle previsioni ivi contenute.

Tutto il Personale di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello organizzativo, sia delle modalità attraverso le quali D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ha inteso perseguirli. Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei protocolli ad esso connessi, è previsto l'inserimento nei contratti con il Personale di un'apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso. L'adozione del Modello è comunicata a tutto il Personale in D'ANGELO ANTONIO S.r.l. al momento dell'adozione stessa. In particolare viene disposta la comunicazione da parte della Direzione e a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e le modalità di informazione/formazione previste da D'ANGELO ANTONIO S.r.l..

Ai nuovi assunti viene consegnato un "kit" informativo (es. Modello organizzativo, Codice Etico, manualistica aziendale in materia di ambiente e salute e sicurezza sul lavoro, ecc.) con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società. I suddetti soggetti si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio di D'ANGELO ANTONIO S.r.l., al rispetto dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenuti.

La formazione sul Modello e sui protocolli connessi

La Società curerà la periodica e costante formazione del Personale e di tutti i Destinatari al fine di favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguata del Modello e dei protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura nel rispetto della normativa di legge e dei regolamenti di comportamento. In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad esempio corsi, seminari, questionari) che abbiano particolare riferimento alle aree a rischio di reato, a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'organizzazione mediante predisposizione di specifici piani approvati dall'organo amministrativo ed implementati dalla Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono peraltro differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più

intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello stesso. La Società promuove inoltre la formazione e l’addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, al fine di assicurare un’adeguata consapevolezza circa l’importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest’ottica particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione e all’addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di SSL. A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione e addestramento periodici dei Destinatari del Modello, con particolare riguardo ai lavoratori neo assunti, in materia di SSL, anche con riferimento alla sicurezza aziendale ed ai differenti profili di rischio.

Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali vengono informati del contenuto del Codice Etico e dell’esigenza di D’ANGELO ANTONIO S.r.l. che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto. Su proposta dell’Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione dell’organo amministrativo, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali la società intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership (joint-venture, consorzio, etc.), rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in “aree di attività a rischio”. Saranno forniti ai soggetti esterni e partner informative sulle politiche aziendali e procedure adottate dall’azienda sulla base del presente Modello.

12. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

D’ANGELO ANTONIO S.r.l. istituisce l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6, lett. b) del D.Lgs.231/2001. A tale organismo vengono assicurati autonomi poteri di iniziativa e di controllo, affinché vigili sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento.

12.1 - Identificazione dell’OdV

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all’art. 6, lett. b), pone come condizione per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli, nonché di curarne l’aggiornamento -, è stato deciso nell’ambito di D’ANGELO ANTONIO S.r.l. che l’organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di organismo di vigilanza abbia una struttura monocratica. Il soggetto che di volta in volta andrà a comporre l’OdV sarà individuato con delibera dell’Amministratore Unico. Il componente dell’OdV dovrà possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d’azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione. Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell’OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF, ovvero la condanna ad una

pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. E' pertanto rimesso al suddetto organo il compito di svolgere - come OdV - le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello. Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. si avvarrà del supporto di uno staff dedicato prescelto di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno dell'azienda, nonché di quello delle altre funzioni che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie. Mediante appositi documenti organizzativi interni, elaborati di volta in volta dalle Funzioni di supporto interessate, verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche dello stesso.

L'OdV, nella sua composizione monocratica, per quanto non previsto nel presente Modello, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, etc.).

L'OdV ha come principale referente l'Amministratore Unico con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni. Si prevede inoltre che l'OdV riferisca anche all'organo di controllo (se presente) dell'eventuale commissione dei reati e delle eventuali carenze del Modello. A garanzia della libertà d'azione e dell'autonomia dell'OdV nonché della sua capacità d'agire in ordine alle verifiche agli adempimenti previsti dal presente Modello, l'OdV proporrà all'Amministratore Unico un adeguato budget di spesa per ogni singolo esercizio che l'organo amministrativo provvederà ad approvare nel caso lo ritenga congruo. Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di D'ANGELO ANTONIO S.r.l., l'incarico all'OdV è stato affidato con delibera dell'amministratore Unico ad un organismo costituito in forma monocratica.

12.2 - Revoca, rinuncia e dimissioni dell'OdV

Il membro dell'OdV può rinunciare all'incarico motivando la propria decisione. Nel pieno rispetto dei principi etici e comportamentali che infondono il presente Modello, è altresì fatto obbligo al membro dell'Organismo di Vigilanza presentare le dimissioni dall'incarico e/o dall'organismo stesso, nel caso in cui, a qualunque titolo, sopraggiungano cause di incompatibilità e/o di impossibilità per l'effettuazione delle attività e l'esercizio delle proprie responsabilità e/o, comunque, in caso di conflitto di interessi. L'OdV stesso può richiedere all'amministratore la revoca della nomina del componente l'OdV medesimo per fondati motivi o per evidente conflitto di interesse. L'amministratore può revocare la nomina del membro dell'OdV, ma la revoca deve avvenire per giustificato motivo ovvero per inattività conclamata. Ogni variazione nel tempo della composizione dell'OdV (nuove nomine e/o revoche delle nomine in corso) e conseguente revisione del presente Modello, deve essere deliberata dall'Amministratore Unico.

12.3 - Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale; il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta ed l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati; inoltre aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti del Modello per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.). L'OdV, nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni con poteri di spesa da esercitarsi nel rispetto delle procedure aziendali.

Poteri dell'OdV

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti appena elencati, all'Organismo sono quindi attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) anche per il tramite delle risorse di cui dispone, a titolo esemplificativo, effettuare, anche a sor-presa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- b) proporre disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- c) libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- d) richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- e) disporre che i soggetti destinatari della richiesta forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

12.4 - Modalità di funzionamento dell'OdV

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere oggetto di sindacato da alcun altro organismo o struttura aziendale. L'Amministratore Unico è - in ogni caso - chiamato a svolgere un'attività di vigilanza a posteriori sull'adeguatezza complessiva del suo intervento, in quanto, sull'Amministratore medesimo grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello. Qualora l'Amministratore rilevi un comportamento dell'OdV non rispondente a quanto descritto nel presente Modello, attiverà le procedure ivi previste. L'OdV e i soggetti dei quali l'OdV si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività, obbligo che si prolunga per un periodo di tre anni dalla eventuale cessazione della carica e/o della funzione. All'OdV sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc.). L'OdV invierà all'organo amministrativo una relazione annuale in ordine alle attività svolte, alle risultanze emerse e ai suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare.

13. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

13.1 - Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. L'OdV può avvalersi

dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni e di uno spazio di riunione presso la sede della società, come da eventuale calendario di incontri preventivamente concordato.

In particolare D'ANGELO ANTONIO S.r.l. assicura all'OdV la presenza alle riunioni e la costante collaborazione per la sua attività di personale che abbia approfondita conoscenza delle funzioni aziendali. L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'organo amministrativo ogni qualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo. D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento dall'amministratore e dagli altri competenti organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello. Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

13.2 - Obblighi di informazione

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato da D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ai fini del Decreto, tutti i dipendenti, i responsabili di funzione, l'amministratore e tutti coloro che collaborano all'attività e al perseguimento dei fini di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. sono tenuti – senza necessità di espressa richiesta - ad un obbligo d'informativa verso il competente OdV, con particolare riferimento alle aree a rischio reati individuate nella Parte Speciale del presente Modello.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e a comportamenti non in linea con regole di condotta adottate dall'azienda;
- devono essere trasmessi tempestivamente all'OdV i rapporti di segnalazione degli eventi incidentali (infortuni, accadimenti con conseguenti danni ambientali, incidenti, ecc.);
- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'OdV della Società;
- l'OdV, valutate le segnalazioni ricevute e sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso;
- le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
- le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

Spetta all'OdV il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

13.3 - Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV note informative concernenti:

- notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico della Società;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai responsabili e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva applicazione del Modello organizzativo con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni.

13.4 - Modalità delle segnalazioni

Se un esponente aziendale desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopraindicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'esponente aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV. L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV di D'ANGELO ANTONIO S.r.l..

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; gli eventuali provvedimenti conseguenti alle segnalazioni ricevute dall'OdV ovvero all'attività svolta da quest'ultimo sono applicati dall'organo competente in conformità a quanto previsto al successivo cap. 14 (sistema disciplinare).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. I terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare segnalazioni per iscritto direttamente all'OdV.

14. IL SISTEMA DISCIPLINARE

14.1 - Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, c. 2, lett. e), e 7, c. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello l'organo amministrativo, i responsabili/coordinatori, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati, e tutti i terzi che abbiano rapporti con la Società.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede.

Nella scelta e nella commisurazione della sanzioni si terrà conto dei seguenti elementi e criteri:

- livello di responsabilità ed autonomia del soggetto che ha posto in essere la condotta sanzionata;

- intenzionalità della condotta o grado di negligenza, imprudenza ed imperizia del soggetto;
- gravità della condotta, rapportato anche all'effettivo rischio a carico della Società ai sensi del Decreto.
Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti, le previsioni della contrattazione collettiva e del regolamento aziendale.

14.2 - Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Il mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello, ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., ed illecito disciplinare. L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato nel precedente periodo, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati, così come previsto dal vigente CCNL. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto dei limiti al potere sanzionatorio previsti dalla Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nonché di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale, delle procedure previste dal CCNL applicabile.

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi e provvedimenti disciplinari risolutivi e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Le sanzioni irrogabili verranno altresì proporzionate, a seconda della loro gravità, in:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 5 giorni;
- licenziamento.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e del CCNL applicabile, prima dell'eventuale applicazione della sanzione disciplinare, salvo che nel caso di rimprovero verbale, la Società è tenuta a contestare per iscritto l'addebito al dipendente, in quale avrà diritto di essere sentito a sua difesa, anche mediante presentazione - entro il termine di dieci (10) giorni dalla contestazione dell'addebito - di memorie scritte. In ogni caso, il dipendente avrà diritto, se richiesto dal dipendente stesso, di essere sentito ed in ogni caso di partecipare attivamente al relativo procedimento. In ogni caso la sanzione non potrà essere adottata prima che siano trascorsi dieci(10) giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del predetto termine (salva una sola proroga per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni qualora la valutazione delle giustificazioni richieda una particolare attività istruttoria, previa comunicazione al lavoratore). L'applicazione della sanzione dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Eventuali sanzioni comminate ai lavoratori dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non escludono la possibilità di comminare sanzioni ai sensi del presente Modello. I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento possono essere impugnati dal dipendente secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia e dal CCNL applicabile.

Parimenti, il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia e dal CCNL applicabile. Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede in via generale che:

1. incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che:

- violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale;

2. incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea. Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale della Società (nella qualità di "Datore di lavoro"), salvo deleghe espresse in materia. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV. La casistica dei comportamenti che si intende sanzionare con riferimento alla violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, unitamente alle sanzioni disciplinari conseguentemente applicabili, sono riportati nella Tabella in chiusura del presente capitolo e verranno portati a conoscenza tramite diffusione controllata in quanto vincolanti, nonché esposti (così come previsto dall'art. 7 L.300/1970) mediante affissione in luogo accessibile a tutti. In caso di contestazioni relative a mancanze che possano giustificare l'applicazione della sanzione del licenziamento potrà essere disposta contestualmente la sospensione cautelare non disciplinare dal lavoro con effetto immediato e per l'intera durata del procedimento disciplinare.

14.3 - Misure nei confronti dei responsabili/coordinatori

Quando il mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello siano commesse da responsabili/coordinatori della Società (d'ora in avanti indicati quali "responsabili" o "coordinatori"), si provvederà ad applicare nei confronti degli stessi le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile ed applicando le procedure in materia di sanzioni disciplinari che siano ivi

eventualmente previste. In caso di violazione commessa dai responsabili della Società, l'OdV trasmette una dettagliata relazione, oltre che al titolare del sistema disciplinare, all'Amministratore Unico della Società ed all'organo di controllo (se esistente), per un opportuno parere dello stesso. Salvo quanto previsto nel CCNL applicabile, ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), una volta ricevuta la segnalazione e prima dell'assunzione di qualsiasi iniziativa disciplinare, l'Amministratore Unico è tenuto a contestare per iscritto, salvo che nel caso di rimprovero verbale, l'addebito ai responsabili interessati, che avranno diritto di essere sentiti a loro difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni caso, gli interessati avranno diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento. Nell'assunzione delle opportune iniziative spettanti all'Amministratore Unico, lo stesso potrà deliberare di revocare le procure eventualmente conferite.

La casistica dei comportamenti che si intende sanzionare, unitamente alle sanzioni disciplinari conseguentemente applicabili, sono riportati nella Tabella in chiusura del presente capitolo e verranno portati a conoscenza tramite diffusione controllata, in quanto vincolanti, nonché esposti (così come previsto dall'art. 7 L. 300/1970), mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Anche in tale ipotesi, in caso di contestazioni relative a mancanze che possano giustificare l'applicazione della sanzione del licenziamento potrà essere disposta contestualmente la sospensione cautelare non disciplinare dal lavoro con effetto immediato e per l'intera durata del procedimento disciplinare.

14.4 - Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte dell'Amministratore Unico della Società, l'OdV della Società, sentito l'organo di controllo (se esistente), prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla vigente normativa, a seconda della gravità del comportamento contestato. La contestazione dell'addebito all'amministratore/agli amministratori interessato/i dovrà essere effettuata per iscritto, al fine di garantire allo stesso/agli stessi di essere sentito/i a sua/loro difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni caso, l'interessato/interessati avrà/avranno diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento. Rimane in ogni caso salva, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, l'esperibilità dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore/degli amministratori interessati, con eventuale richiesta risarcitoria.

14.5 - Misure nei confronti dei collaboratori e partners

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte dei collaboratori non subordinati o dai partners commerciali, l'OdV della Società informerà l'organo amministrativo. Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai partners commerciali della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e con le procedure indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di penali contrattuali o, nei casi di violazioni più gravi, la risoluzione del

rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal Decreto.

14.6 - Misure nei confronti dei membri dell'organo di controllo (sindaco e/o collegio sindacale), ove esistente.

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte dei membri dell'organo di controllo, l'OdV della Società informerà l'Amministratore il quale, sentiti gli altri eventuali membri dell'organo di controllo, ove le violazioni siano state commesse da un membro del medesimo organo, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla vigente normativa, a seconda della gravità del comportamento contestato. La contestazione dell'addebito ai membri dell'organo di controllo dovrà essere effettuata per iscritto, al fine di garantire al membro/i interessato/i di essere sentito/i a sua/loro difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni caso, l'interessato/interessati avrà/avranno diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento. Rimane in ogni caso salva, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, l'esperibilità dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri dell'organo di controllo, con eventuale richiesta risarcitoria.

14.7 - Informativa all'OdV

Dell'esito delle procedure disciplinari e dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tutti i soggetti sopra descritti (lavoratori dipendenti, responsabili/coordinatori, amministratori, collaboratori e *partners*) dovrà essere informato tempestivamente l'OdV della Società.

14.8 – Tabelle riepilogative delle sanzioni applicabili

Al fine di agevolare l'applicazione delle sanzioni alle varie figure così come sopra individuate, sono state predisposte le seguenti tabelle riepilogative:

TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI LAVORATORI SUBORDINATI	POSSIBILI SANZIONI DA VALUTARE IN RELAZIONE AI CCNL APPLICABILI
Mancato rispetto ingiustificato degli obblighi formativi in materia di responsabilità amministrative ai sensi del Decreto 231	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposti di cui al Decreto 231	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposti di cui al Decreto 231	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'organo amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
Inosservanza delle modalità, delle procedure e/o dei processi per l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie, predisposte per la prevenzione dei reati-presupposti.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del

	<p>CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni, nei processi e nelle attività a rischio.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati del monitoraggio di primo livello (responsabile affari societari e responsabile amministrazione e finanza, collaboratori di direzione e loro collaboratori).	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Omissa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse dai soggetti apicali, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposti di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Omissa informativa all'Organismo di Vigilanza, ai responsabili di funzione e dall'Organo Dirigente (organo amministrativo) di ogni situazione a rischio reato-presupposto avvertita nello svolgimento dell'attività.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposti di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le

	<p>infrazioni sono gravi e reiterate. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
<p>Omessa osservanza e/o attuazione (o violazione) di procedure, processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato presupposto di cui all’art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall’attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231
<p>Mancata segnalazione sull’inosservanza da parte degli altri lavoratori dipendenti delle procedure, processi e delle specifiche misure organizzative, tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato presupposto di cui all’art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall’attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231

TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI RESPONSABILI/COORDINATORI	POSSIBILI SANZIONI DA VALUTARE IN RELAZIONE AL CCNL APPLICABILE
Mancato rispetto ingiustificato degli obblighi formativi in materia di responsabilità amministrative ai sensi del Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati presupposto di cui al Decreto 231	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate - A seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'amministratore Unico	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate . - A seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
Inosservanza delle modalità, delle procedure e/o dei processi per l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie, predisposte per la prevenzione dei reati-presupposto.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate . - A seconda della gravità dei comportamenti posti in

	<p>essere, la revoca delle procure. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</p>
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni, nei processi e nelle attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate . - a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati del monitoraggio di primo livello (responsabile affari societari e responsabile amministrazione e finanza, collaboratori di direzione e loro collaboratori).	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse dai soggetti apicali, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa
Omessa informativa all'Organismo di Vigilanza, ai responsabili di funzione e dall'Organo Dirigente (Amministratore Unico) di ogni situazione a rischio reato-presupposto avvertita nello svolgimento dell'attività.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa

<p>Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate . - A seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
<p>Omissa osservanza e/o attuazione (o violazione) di procedure, processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate . - a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
<p>Mancata segnalazione sull'inosservanza da parte degli altri lavoratori dipendenti delle procedure, processi e delle specifiche misure organizzative, tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate . - A seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato presupposto sanzionato dal Decreto 231.

TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	POSSIBILI SANZIONI
Mancato rispetto ingiustificato degli obblighi formativi in materia di responsabilità amministrative ai sensi del Decreto 231	Rimprovero e intimazione a conformarsi
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati presupposto di cui al Decreto 231	Rimprovero e intimazione a conformarsi
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
Inosservanza dei protocolli e dei procedimenti di programmazione e di formazione delle decisioni dell'organo amministrativo, formulati ai fini della prevenzione della commissione dei reati-presupposto.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora l'inosservanza dedotta porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'organo amministrativo nelle attività organizzative, formulati per la prevenzione dei reati presupposto.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora l'inosservanza dedotta porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
Inosservanza delle modalità e delle procedure per l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie, formulate per la prevenzione della commissione dei reati presupposto.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora l'inosservanza dedotta porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.

<p>Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni, nei processi e nelle attività a rischio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
<p>Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231
<p>Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231
<p>Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate; - Revoca se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
<p>Impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati del monitoraggio di primo livello (responsabile affari societari e responsabile amministrazione e finanza, collaboratori di direzione e loro collaboratori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione.
<p>Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse dagli altri amministratori, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate; - Revoca se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
<p>Omessa predisposizione di procedure e processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se l'omessa predisposizione di procedure sia reiterata. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e qualora l'omessa predisposizione di procedure e processi e di misure organizzative porti alla commissione di uno dei reati presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.

<p>Mancata vigilanza - da parte delle persone che assumono le funzioni Datore di Lavoro o di Committente, ai fini del D.Lgs. 81/2006 – della corretta implementazione delle procedure e processi e delle specifiche misure organizzative, tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori, da parte dei soggetti delegati ai fini della sicurezza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se la mancata vigilanza sia reiterata. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e qualora l'omessa vigilanza porti alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25- septies del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
<p>Omessa valutazione e tempestiva assunzione di provvedimenti conseguenti a segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza relative a comportamenti, atti ed omissioni poste in essere nell'ambito delle loro funzioni da parte degli amministratori, in violazione dei precetti contenuti nel Codice Etico e nel mancato rispetto e/o violazione delle procedure previste nel Modello.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione. <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>

<p>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI PARTNERS E CONSULENTI ESTERNI</p>	<p>POSSIBILI SANZIONI</p>
<p>Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi.
<p>Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico, che espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.
<p>Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.

<p>Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento venga reiterato ed esponga la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.
<p>Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, che espone la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.
<p>Omessa segnalazione di eventuali notizie circa l'inosservanza - da parte di lavoratori subordinati, dirigenti e/o amministratori della Società - dei principi contenuti nel Codice Etico e delle procedure e dei processi considerati dal Modello e formulati per prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto 231.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'omessa segnalazione venga reiterata ed esponga la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231
<p>Omessa predisposizione di procedure e processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.
<p>Omessa osservanza e/o attuazione (o violazione) di procedure, processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.

TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO (SINDACO E/O COLLEGIO SINDACALE)	POSSIBILI SANZIONI
<p>Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, poste in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposti di cui al Decreto 231.</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi.</p>
<p>Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico, che espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposti di cui al Decreto 231.</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato - presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
<p>Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposti di cui al Decreto 231.</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
<p>Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
<p>Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposti di cui al Decreto 231.</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>

Omessa segnalazione di eventuali notizie circa l'inosservanza - da parte di lavoratori subordinati, dirigenti e/o amministratori della Società – dei principi contenuti nel Codice Etico e delle Procedure e dei processi considerati dal Modello e formulati per prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto 231.

- Rimprovero e intimazione a conformarsi.
- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.
- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.

15. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. effettuerà, salvo motivata e legittima ragione di diniego, gli aggiornamenti e gli adeguamenti del Modello e dei protocolli ad esso connessi (incluso il Codice Etico) secondo i suggerimenti inviati all'organo amministrativo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'organo amministrativo è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative. Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello o dei suoi Protocolli sono comunicati all'OdV, mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail e se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa della Società, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

PARTE SPECIALE

A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

A.1. – NOZIONI – GENERALITA'

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, 'Decreto'), è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, 'PA'), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, 'IPS').

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, *etc.*) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste e pubbliche, *etc.*) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento, nonché il prestigio degli Enti pubblici ed, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del cod. pen., il quale indica il "*pubblico ufficiale*" in "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", specificandosi che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

I "*pubblici poteri*" qui in rilievo sono: il *potere legislativo*, quello *giudiziario* e, da ultimo, quelli riconducibili alla "*pubblica funzione amministrativa*".

Il "*potere legislativo*" trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria, ovvero in tutte quelle attività accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un PU, in quanto svolge la "*pubblica funzione legislativa*", dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere.

I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente all'attività legislative di sua competenza, ad es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime, per quanto attinente alla loro attività normativa), le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il "*potere giudiziario*" trova la sua esplicazione nell'attività dello *ius dicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la "*pubblica funzione giudiziaria*" non solo chiunque, a livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, a livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *ius dicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovvero sia i magistrati (ivi compresi i Pubblici Ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie *etc.*

I *poteri* riconducibili alla "*pubblica funzione amministrativa*", da ultimo, sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione.

Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della PA è quello relativo alla *“formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”*. Questa formula è letta in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione. In tale prospettiva, sono stati qualificati come *“pubblici ufficiali”*, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il *potere autoritativo* della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare *“concessioni”* ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come *“pubblici ufficiali”* tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il *potere certificativo* viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un *“pubblico agente”*. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo *fidefacente*, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di *“incaricato di un pubblico servizio”* a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

E', pertanto, un IPS colui il quale svolge una *“pubblica attività”*, non riconducibile ad alcuno dei *“poteri”* sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura di enti privati.

Non si può escludere in via ipotetica ed anzi, a ben vedere, può risultare probabile che anche i dipendenti e soprattutto i soggetti che ricoprono posizioni apicali in seno a D'ANGELO ANTONIO S.r.l., pur rivestendo la qualifica di IPS, possano commettere reati contro la P.A.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile che anche soggetti appartenenti alla medesima categoria ma addetti ad espletare differenti *funzioni o servizi*, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

A.2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 e 25 DEL D. LGS. N. 231/2001 E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli **artt. 24 e 25** del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato *“Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Il reato in esame si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea al fine della realizzazione di opere o dello svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi (ed entro i termini) cui erano destinate.

Le erogazioni pubbliche qui considerate si distinguono in contributi, sovvenzioni e finanziamenti in senso stretto: i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi; le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione e possono avere carattere periodico o *una tantum*, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* e al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti in senso stretto sono atti negoziali con cui lo Stato o altro ente minore finanzia direttamente o per il tramite di un istituto di credito un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine, con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o di altro ente pubblico.

Il momento consumativo del reato si identifica non già al momento in cui il finanziamento viene erogato, ma in quello in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

Il dolo richiesto è un dolo generico, che deve avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del reato.

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato in esame si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto sopra esposto con riferimento all'articolo 316 bis (malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità Europee. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione cui consegue lo stesso effetto dell'indebita percezione delle erogazioni.

Il momento consumativo del reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione.

Il dolo richiesto è un dolo generico: è necessario, infatti, che sussistano nell'agente la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti cui deve aggiungersi la volontà di conseguire, secondo le modalità comportamentali indicate dal legislatore, un aiuto economico che sa non spettargli nell'*an* o nel *quantum*; nell'ipotesi di omissiva, è necessaria la consapevolezza e volizione della mancata informativa o dell'incompletezza dei dati o notizie forniti, diretti ad ottenere indebitamente gli aiuti in questione.

Art. 640 comma II n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
 - 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato si configura nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

La fattispecie in esame può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di risultare aggiudicatari della gara.

Il nesso di causalità tra condotta ed evento nel reato di truffa è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l'errore (primo evento), a sua volta l'errore dovrà determinare l'atto di disposizione (secondo evento), l'atto di disposizione, infine, dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il momento consumativo del reato coincide con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica, e quindi, quando si profilano nel caso concreto, il danno e il profitto ingiusto.

Il dolo richiesto è un dolo generico, che deve avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del reato.

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

L'articolo in esame, introdotto dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, sanziona, in maniera specifica, le frodi commesse dai privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa descritta con riferimento all'art. 640 c.p. abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La condotta è descritta *per relationem*, attraverso il rinvio all'art. 640 c.p.: l'elemento specializzante è, infatti, il solo oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da enti pubblici, comunque denominata.

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o contributi pubblici.

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza diritto e in qualsiasi modo, sui dati, informazioni o programmi contenuti in tali sistemi, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

L'articolo in esame è, infatti, diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso

l'impiego "fraudolento" di un sistema informatico: il fenomeno consiste nella interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati, al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato. L'interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati: dalla fase iniziale, di raccolta ed inserimento dei dati da elaborare (c.d. *manipolazione di input*), alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. *manipolazione di programma*), alla fase finale, di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (c.d. *manipolazione di output*).

La condotta deve consistere nell'alterare – in qualsiasi modo – il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell'intervenire – con qualsiasi modalità – su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti.

In concreto, può integrarsi la fattispecie in esame qualora vengano alterati i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti.

Il dolo richiesto è un dolo generico, che consiste nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno, sulla base del risultato irregolare di un procedimento di elaborazione di dati, ottenuto attraverso un'alterazione del sistema di funzionamento dell'elaboratore, ovvero intervenendo senza esserne autorizzati sui dati o sulle informazioni oggetto di trattamento.

1.2 I reati elencati all'art. 25 del D Lgs. n. 231/2001

Art. 317 c.p. – Concussione *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni"*.

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa o induca taluno a procurare, a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

La concussione è un reato proprio, realizzabile tanto dal pubblico ufficiale quanto dagli incaricati di pubblico servizio.

Soggetti passivi sono, invece, la Pubblica Amministrazione per l'attività criminosa del suo funzionario e, nello stesso tempo, il soggetto che dà o promette, sia esso persona fisica o giuridica.

La condotta di abuso deve essere intrinsecamente idonea e diretta in modo non equivoco a costringere o a indurre il concusso alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario. E', quindi, necessario un duplice nesso di causalità tra l'abuso del potere e la costrizione o l'induzione e tra queste e la dazione o la promessa.

Il momento consumativo del reato si realizza nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa.

Il dolo richiesto è un dolo generico, che deve avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del reato. Di conseguenza l'agente deve essere consapevole sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione.

Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto d’ufficio *“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”*.

Il reato in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto del suo ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore dell’offerente (c.d. corruzione impropria).

Tale ipotesi di reato, a differenza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dal successivo art. 31 c.p., configura “una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione, senza, però, che la parzialità si trasferisca nell’atto, che resta l’unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici”.

In sostanza, il delitto di corruzione in esame può essere commesso anche con la sola accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa si accompagni immediatamente la dazione materiale.

Restano esclusi dal reato di corruzione soltanto gli omaggi di cortesia, soltanto se questi si caratterizzano per la loro modicità, in modo che si possa escludere l’ipotesi che essi rappresentano corrispettivi dell’atto di ufficio.

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale e, in forza del richiamo operato dall’art. 320 c.p., anche l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, ossia che sia legato all’ente pubblico da un rapporto di lavoro subordinato che lo faccia entrare a far parte dell’organizzazione stessa dell’ente in qualità di addetto all’uno o all’altro degli apparati organizzativi.

L’art. 322 bis c.p., introdotto con l’art. 3 della legge 29 settembre 2000 n. 300, estende l’applicabilità dell’art. 318 c.p. anche ai seguenti funzionari comunitari e membri delle istituzioni comunitarie: I) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; II) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; III) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; IV) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; V) coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio”; VI) le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”.

Oggetto della retribuzione e dell’accordo criminoso è un atto d’ufficio conforme ai doveri funzionali. Per atto di ufficio si intende l’atto legittimo che rientra nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio e che rappresenta l’esplicazione dei poteri inerenti all’ufficio o al servizio compiuto nell’esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio.

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l’accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni”.*

Art. 319 bis - Circostanze aggravanti, *la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, *le disposizioni di cui all’art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui all’art. 319, ai sensi dello stesso art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.*

A differenza del reato previsto dall’art. 318 c.p. in precedenza esaminato, il reato in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell’offerente.

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). In ogni caso si tratta di un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione Pubblica.

Il reato si configura, dunque, nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altrivantaggi per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore dell’offerente (c.d. corruzione propria).

Per integrare il delitto di corruzione è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell’art. 320 c.p., l’incaricato di un pubblico servizio e, dall’altro, il corruttore, soggetto privato o soggetto pubblico estraneo all’esercizio della pubblica funzione o del servizio pubblico.

L’art. 322 bis, introdotto con l’art. 3 delle legge 29 settembre 2000 n. 300, sancisce l’applicabilità dell’art. 319 c.p. anche ai membri degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri, nonché ai soggetti specificati nella norma richiamata.

Soggetto passivo del reato è soltanto la Pubblica Amministrazione, interessata a che i propri atti non siano oggetto di illecita contrattazione.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno dei seguenti scopi: I) omettere o ritardare un atto dell’ufficio, II) compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l’altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari *“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare (1) una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Va sottolineato che il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. ma costituisce una fattispecie autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.

Tale ipotesi di reato è, dunque, ipotizzabile nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Il reato è stato introdotto con L. 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

La fattispecie in questione appare differenziarsi dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato con riferimento al soggetto attivo, che ben può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e dall'altro con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione. Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata, infatti, per quanto riguardante la nuova fattispecie di reato, dal comma secondo dell'art. 319 quater.

A ben vedere, sembra potersi sostenere che la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito infatti anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità, che a quello di concussione; l'introduzione del nuovo reato appare frutto di una scelta in linea con le istanze internazionali, benché foriera di non poche complicazioni stante, a questo punto, la compresenza, nel sistema, di ben tre previsioni delittuose tra loro contigue (corruzione, induzione indebita e concussione) e la cui differenziazione può non essere sempre immediata ed individuabile.

Art. 321 c.p. – Pene per corruttore *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.*

L'articolo in esame si limita ad estendere al corruttore le pene già previste dagli articoli 318 comma I, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Le ipotesi di reato rappresentano “forme anticipate del reato di corruzioni”.

In particolare, vengono contemplati nella norma come delitti autonomi quattro fattispecie di reato che prevedono, in estrema sintesi, delle ipotesi di tentativo di corruzione propria ed impropria da parte del soggetto pubblico o del soggetto privato.

I beni protetti sono rispettivamente quelli della corruzione propria e impropria, trattandosi di attività diretta a conseguire i risultati tipici di questi due delitti con l'unica differenza dell'anticipazione della soglia di punibilità.

Soggetto attivo può essere chiunque, anche un soggetto qualificato il quale potrà agire tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario allorché la formulazione della proposta illecita possa essere ricondotta alla sua iniziativa.

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui è fatta l'offerta o la promessa.

Il dolo richiesto è un dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

- art. 322 bis cod. pen - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

La ratio della norma si ravvisa al primo comma nella tutela dell'interesse finanziario della Comunità Europea e al comma secondo all'esigenza di combattere i fenomeni corruttivi e induttivi a livello internazionale.

Il comma primo attua un'estensione soggettiva di alcuni tra i più significati delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. a soggetti operanti su un pian comunitario e internazionale.

Il riferimento all'art. 319 quater è stato aggiunto successivamente dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che è andato di conseguenza anche a innovare in questo senso la rubrica dell'articolo in esame.

Il comma secondo attua invece un'estensione oggettiva di alcune figure di corruzione, cui si è recentemente aggiunta l'induzione ex art. 319 quater.

L'inciso “ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria” è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della l. 3 agosto 2009, n. 116.

A.3 - LE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/2001 IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25

Le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs n. 231/2001 vengono riassunte nel prospetto che segue:

1. malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.): sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote;

2. se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Oltre alle sanzioni sopracitate si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere c), d) ed e), ovvero: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lettera c), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (lettera d), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lettera e).

Le sanzioni previste, invece, dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

1. corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 commi I e III c.p.): fino a duecento quote; la medesima sanzione pecuniaria si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (art. 321 c.p.);
2. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter comma I c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 comma II e IV c.p.): da 200 a 600 quote; la medesima sanzione pecuniaria si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (art. 321 c.p.); oltre alle sanzioni sopracitate si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II per una durata non inferiore ad un anno;
3. concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter comma 2 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater): da 300 a 800 quote; la medesima sanzione pecuniaria si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (art. 321 c.p.); oltre alle sanzioni sopracitate si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II per una durata non inferiore ad un anno;

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p..

Oltre alle sanzioni sopra citate, vanno altresì considerate le ulteriori sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, e pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere applicata quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

A.4 - AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO' - ATTIVITÀ SENSIBILI - REATI PROSPETTABILI

In occasione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di D'ANGELO ANTONIO S.r.l., delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio", sono state individuate quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati, in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati. Sono state, altresì, individuate le

c.d. “aree di supporto”, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non trattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione dei reati nelle aree “a rischio reato”. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area a rischio.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte nelle seguenti:

A.4.1. Richiesta a enti pubblici di erogazioni, contributi o finanziamenti nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti Il rischio teorico è collegato alle fasi in cui si realizza l’interazione tra l’ente pubblico finanziatore, da un lato, e i destinatari della presente Parte Speciale, dall’altro, nonché all’ipotetico ricorso a comportamenti tali da indirizzare indebitamente gli esiti dell’assegnazione del finanziamento o la possibile distrazione delle somme dallo scopo per cui vengono erogate.

Le attività ed i processi sensibili sono quindi:

- a) la richiesta di finanziamenti agevolati/contributi pubblici e la fase di predisposizione della documentazione a supporto;
- b) l’ottenimento ed utilizzo del finanziamento/contributo pubblico;
- c) la rendicontazione all’ente erogatore delle attività svolte ove è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:
 - Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità a mero titolo esemplificativo qualora uno dei destinatari della presente Parte Speciale offrisse o promettesse di corrispondere ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di indurre lo stesso a concedere l’erogazione di finanziamenti e/o aiuti pubblici a favore della società, pur in assenza dei prescritti requisiti;
 - Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato a mero titolo esemplificativo qualora la Società dovesse ottenere, senza averne diritto, finanziamenti o contributi pubblici a seguito della predisposizione e trasmissione alle competenti autorità nazionali e comunitarie di dichiarazioni non veritiere ovvero l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi.
 - Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico
a mero titolo esemplificativo allorquando la Società dovesse ottenere, mediante artifici o raggiri, finanziamenti o contributi pubblici a seguito della predisposizione e trasmissione alle competenti autorità nazionali e comunitarie di dichiarazioni non veritiere o incomplete ovvero attraverso l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi.
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico
a titolo esemplificativo allorquando, a seguito della richiesta e dell’ottenimento di finanziamenti o contributi pubblici da parte delle competenti autorità nazionali e comunitarie, la società non utilizzi i fondi ricevuti per le finalità (ed entro i termini) per cui sono stati erogati i finanziamenti stessi.

A.4.2. Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici in occasione di verifiche e controlli

Il rischio teorico è quello dell’utilizzo di strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche e delle ispezioni, ovvero ad agevolare l’iter di perfezionamento delle autorizzazioni.

Le attività ed i processi sensibili sono quindi:

- a) la gestione delle ispezioni e degli accertamenti svolti dalla Pubblica Amministrazione con riferimento al rispetto dei requisiti per il rilascio delle licenze e/o delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
- b) la gestione delle verifiche ispettive da parte dell'Ispettorato del Lavoro, delle Autorità competenti in materia di assistenziale, contributiva e assicurativa;
- c) la gestione delle attività connesse e collegate alle visite ispettive e/o agli accertamenti svolti dall'Amministrazione Finanziaria;
- d) la gestione delle attività connesse al controllo della rendicontazione di progetto da parte di enti erogatori di finanziamento/contributo;
- e) la gestione delle visite ispettive da parte delle Autorità competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ove è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:

- Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità

a titolo esemplificativo, attraverso l'erogazione indebita o la promessa di somme di denaro o di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, anche mediante terzi, per il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio al fine di conseguire un indebito vantaggio (es.: induzione dei funzionari delle Autorità competenti ad esprimere un giudizio positivo sui comportamenti della Società e/o omettere l'irrogazione di sanzioni).

- Truffa a danno dello stato o di un altro Ente Pubblico

a titolo esemplificativo, nel caso in cui soggetti destinatari della presente Parte Speciale, mediante artifici o raggiri, omettano dati e/o informazioni ovvero effettuino comunicazioni o inseriscano nella documentazione da consegnare dati e/o informazioni manifestamente false tali da dare una falsa rappresentazione della realtà, inducendo in errore i funzionari delle Autorità competenti al fine di ottenere un indebito vantaggio.

A.4.3 Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici per la richiesta di autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra i destinatari della presente Parte Speciale, da un lato, e i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, dall'altro, e all'ipotetica situazione di indirizzare certi comportamenti della P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività di D'ANGELO ANTONIO S.r.l..

Le attività ed i processi sensibili sono quindi:

- a) la predisposizione ed invio delle domande volte all'ottenimento o al rinnovo di un provvedimento (licenze, autorizzazioni, ecc.);
- b) pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione delle istanze;
- c) rapporti con le Autorità competenti in occasione di trasmissione di dati/documenti ove è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:

- Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato si potrebbe configurare allorché i destinatari della presente Parte Speciale inducessero i singoli funzionari pubblici o incaricati a rilasciare autorizzazioni, licenze e permessi e/o non rilevare alcuna non conformità o irregolarità rispetto alla normativa vigente, a fronte della corresponsione o della promessa di corresponsione di denaro od altra utilità, dell'assunzione o della promessa di assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato si potrebbe configurare allorché i destinatari della presente Parte Speciale comunicassero o inserissero nella documentazione da consegnare alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati (al fine di ottenere il rilascio delle necessarie autorizzazioni e permessi), dati incompleti o informazioni menzognere, mediante artifici e raggiri tali da indurre in errore i funzionari di tali enti.

A.4.4. Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici, per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura, di vendita di beni o servizi), di concessioni, di partnership o altre operazioni similari

Il rischio teorico è collegato alle fasi in cui si realizza la interazione tra l'ente pubblico, da un lato, e i destinatari della presente Parte Speciale, dall'altro, nonché all'ipotetico ricorso a comportamenti tali da indirizzare indebitamente gli esiti dell'assegnazione e delle concessioni.

Le attività ed i processi sensibili per quanto di interesse sono stati identificati:

- nella negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- nella predisposizione della documentazione richiesta e invio all'ente pubblico o incaricato di pubblico Servizio nella predisposizione dell'offerta tecnico-economica
- nella valutazione delle richieste di offerte ricevute dall'ente pubblico o concessionario di pubblico servizio;
- in caso di aggiudicazione, anche nella fase relativa all'espletamento della commessa e alle attività di collaudo/assistenza ove è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:

- Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità

a titolo esemplificativo, attraverso l'erogazione indebita o la promessa di somme di denaro o di altre utilità (ad esempio, assunzione di personale e/o acquisto da fornitori all'uopo indicati) ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, anche mediante terzi, per il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio al fine di conseguire un indebito vantaggio.

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

a titolo esemplificativo, nel caso in cui i destinatari della presente Parte Speciale nella documentazione da consegnare alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati mediante artifici o raggiri, omettano dati e/o informazioni ovvero effettuino comunicazioni o inseriscano nella documentazione da consegnare dati e/o informazioni manifestamente false tali da indurre in errore i funzionari di tali Enti.

A.4.5 Amministrazione del personale e gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra i destinatari della presente Parte Speciale, da un lato, e i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, dall'altro, e all'ipotetica situazione di indirizzare certi comportamenti della P.A. al fine di omettere la formulazione di rilievi o la comminatoria di sanzioni.

Le attività ed i processi sensibili sono quindi:

- a) gestione dei bacini di reclutamento, stipula, modifica e rinnovo di contratti di lavoro; gestione anagrafica dipendenti, rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie; gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese; calcolo e pagamento di salari e stipendi;
- b) comunicazioni ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; gestione delle comunicazioni e degli adempimenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro; gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni; comunicazioni e adempimenti verso gli organi competenti in materia di infortuni, malattie, incidenti sul lavoro ecc.; gestione dei rapporti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio relativi all'assunzione e impiego di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata (disabili, trasformazioni, proroghe, distacchi, maternità a rischio).

ove è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato si potrebbe configurare allorché i destinatari della presente Parte Speciale inviino comunicazioni o inseriscano nella documentazione da consegnare alle Autorità previdenziali e assistenziali, all'ispettorato del Lavoro e agli altri Enti competenti, dati od informazioni manifestamente false, tali da indurre in errore i funzionari di tali Autorità e ottenere un indebito vantaggio;

- Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato si potrebbe configurare allorché i destinatari della presente Parte Speciale inducano i funzionari delle Autorità previdenziali e assistenziali o altri enti preposti all'effettuazione di verifiche e controlli ad omettere la formulazione dei rilievi o la comminatoria di sanzioni conseguenti ai controlli attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità.

A.4.6 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra i destinatari della presente Parte Speciale ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Nell'ambito di detti rapporti e contatti, in aggiunta a quanto indicato nel precedente paragrafo "Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici in occasione di verifiche e controlli", sono stati individuate le seguenti attività sensibili:

- a) la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni
- b) la gestione istanze per il rimborso IVA

c) la predisposizione della documentazione per il riconoscimento del credito d'imposta ove è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:

- Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato si potrebbe configurare allorché i destinatari della Presente Parte Speciale inducano i funzionari delle Autorità previdenziali e assistenziali o altri Enti preposti all'effettuazione di verifiche e controlli in materia, ad omettere la formulazione dei rilievi o la comminatoria di sanzioni conseguenti ai controlli attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità.

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

a mero titolo esemplificativo nel caso di comunicazioni o inserimenti nella documentazione da consegnare alle Autorità fiscali e tributarie di dati o di informazioni manifestamente false, se tali attività sono svolte mediante artifici o raggiri tali da indurre in errore i funzionari di tali Autorità.

A.4.7. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione esterna

La rischiosità dell'attività è legata ad eventuali utilizzi distorti di tale strumento, finalizzati a veicolare denaro verso soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di influenzarne l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

Le attività ed i processi sensibili sono quindi:

- a) la scelta e la selezione del consulente esterno;
- b) la formalizzazione dell'incarico;
- c) la determinazione dei compensi;
- d) il monitoraggio delle prestazioni.

ove è astrattamente ipotizzabile la commissione del seguente reato:

- Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora i destinatari della presente Parte Speciale offerissero, promettessero o corrispondessero ad un consulente, dipendente di un ente pubblico, denaro o altra utilità o assumessero o promettessero l'assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale al fine di ottenere risultati in merito alle attività commissionate.

A.4.8. AREE DI SUPPORTO

Le "aree di supporto", possono definirsi quelle aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non trattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione dei reati nelle aree "a rischio reato" sopra individuate.

Nell'ambito della struttura organizzativa di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. sono state individuate delle aree di supporto ove – comunque – operano i coordinatori/responsabili così come sopra già individuati.

A.5. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al "Modello", i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- nel Codice Etico
- nelle procedure operative e nei regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- nelle procedure operative e nei regolamenti interni per l'espletamento di gare e offerte;
- nelle procedure di assunzione, inserimento, gestione e formazione del personale;
- nelle procedure operative e i regolamenti interni in materia di contabilità e bilancio;
- nella scelta dei consulenti/collaboratori esterni;

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del "Modello" e del Codice Etico da parte di D'ANGELO ANTONIO S.r.l.: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

I Destinatari della presente Parte Speciale (amministratore, responsabili/coordinatori, dipendenti, collaboratori, in via diretta, e i collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali) sono tenuti, altresì, al rispetto dei seguenti principi di carattere generale:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- gestire in modo trasparente e univoco qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- assicurare trasparenza e correttezza delle informazioni societarie, delle transazioni e dei flussi finanziari e contabili, così da assicurare la massima verificabilità, trasparenza e completezza delle informazioni sia verbali che documentali prodotte nell'ambito delle svolgimento delle attività di propria competenza e responsabilità;
- ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti effettuare alla P.A e, comunque, agli organismi pubblici nazionali o comunitari, dichiarazioni contenenti solo elementi autentici e accurati;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- definire per iscritto i contratti e gli ordini di acquisto stipulati con i fornitori ed i partner, specificando l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale;
- scegliere collaboratori e fornitori con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate da D'ANGELO ANTONIO S.r.l.;
- dichiarare prontamente, nel rispetto del Codice Etico, tutti i conflitti di interesse anche se solo potenziali;

- documentare e tempestivamente registrare in modo conforme ai principi della correttezza contabile tutte le operazioni che comportino utilizzo o impiego di fondi della società;
- non effettuare alcun tipo di pagamento in contanti o in natura, salvo autorizzazione dall'amministratore;
- comunicare prontamente all'Organismo di Vigilanza con nota scritta eventuali criticità o conflitti di interesse.

I Destinatari della presente Parte Speciale (amministratore, responsabili/coordinatori, dipendenti, collaboratori, in via diretta, e i collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali) sono tenuti ad astenersi:

- I) dal porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 così come sopra descritti;
- II) dal porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- III) dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

In particolare, è espressamente vietato:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari ed ai loro familiari (siano essi rappresentanti della P.A. italiana, di pubbliche amministrazioni di altri Paesi, di organismi comunitari o internazionali) o riceverle;
- b) promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione ecc.) in favore di funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro familiari, sia italiani che di altri Paesi, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per D'ANGELO ANTONIO S.r.l.;
- d) offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P. A. italiana o con pubbliche amministrazioni di altri paesi;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nell'ambito dei rapporti con la P.A. italiana, con pubbliche amministrazioni di altri Paesi, organismi comunitari o internazionali;
- f) destinare somme ricevute dagli organismi sopra citati a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della P.A. italiana, di pubbliche amministrazioni di altri Paesi, di organismi comunitari o internazionali quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari con detti soggetti, ovvero un qualsiasi rapporto o richiesta;
- h) farsi rappresentare, nei rapporti con la P.A. italiana o di altri Paesi, da un consulente o da altro soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse;

- i) ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- l) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- m) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
- n) erogare prestazioni non necessarie e fatturare prestazioni non effettivamente erogate.

I Destinatari della presente Parte Speciale (amministratori, responsabili/coordinatori, dipendenti, collaboratori, in via diretta, e i collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali) nell'ambito delle attività da essi svolte, anche per il tramite di collaboratori esterni ed altre controparti contrattuali, sono tenuti a rispettare i principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico, nonché quanto previsto dal sistema di procure e deleghe, ecc.; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli specifici:

- formale identificazione dei soggetti/del soggetto aziendale responsabile ed incaricato di intrattenere i rapporti con la P.A e a rappresentare D'ANGELO ANTONIO S.r.l.;
- definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione degli adempimenti in materia di ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione degli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- individuare la funzione deputata a rappresentare la Società dinanzi alla Pubblica Amministrazione in caso di accertamenti o ispezioni;
- conferire delega ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti da parte di soggetti pubblici;
- prevedere la partecipazione dei soggetti a ciò espressamente delegati alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (verifiche tributarie, INPS, ecc.);
- documentare tutto il procedimento relativo all'ispezione in appositi verbali ove deve risultare l'attività svolta nel corso dell'ispezione e i nominativi dei funzionari; qualora poi il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza deve esserne informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- svolgere attività di monitoraggio degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e di tutela dei dati personali (es. D. Lgs. n. 81/2008; D. Lgs. n. 196/2003).
- svolgimento di regolari attività di monitoraggio delle scadenze in merito all'ottenimento o mantenimento delle autorizzazioni, permessi, licenze, ecc.
- stabilire le modalità di comunicazione in ordine all'assunzione e/o cessazione del rapporto di lavoro alle Autorità pubbliche competenti;

- selezionare il personale sulla base di criteri predeterminati che puntino essenzialmente sulla professionalità e competenza dei lavoratori, senza incorrere in alcuna discriminazione;
- adottare criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità nel reclutamento del personale;
- garantire il rispetto delle norme sulla privacy;
- rispettare le percentuali previste dalla legge circa l'assunzione di personale rientrante nell'ambito delle categorie c.d. "protette";
- la gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali;
- denunciare direttamente all'Organismo di Vigilanza le anomalie riscontrate nel corso della gestione del personale.

A.6 – I FLUSSI INFORMATIVI E COMPITI DELL'OdV

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV dal presente Modello, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- Vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- Comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- Curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione all'Organo Amministrativo (ed al Collegio Sindacale, ove esistente) secondo i termini indicati nel presente documento.

B. I REATI INFORMATICI

B.1 - NOZIONI – GENERALITA'

Il D.Lgs. n. 231/2001, con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008, ha recepito la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica**, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta, dopo l'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 è stato inserito l'art. 24 bis intitolato *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"*.

B.2 - I REATI INFORMATICI DI CUI ALL'ART. 24-BIS D. LGS. N. 231/2001 E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

B.2.1. Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Attraverso la norma in esame, vengono repressi l'accesso e la permanenza abusiva nei sistemi informatici altrui, in quanto fatto tipicamente pericoloso – secondo l'*id quod plerumque accidit* – per la riservatezza dei dati e dei programmi che vi sono contenuti. Per essere penalmente rilevante l'indebita introduzione (o permanenza) deve riguardare un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, intendendosi con tale espressione tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, codici di accesso alfabetici o numerici da digitarsi alla tastiera, ovvero memorizzati sulla banda magnetica di una tessera da introdurre in un apposito lettore, dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore, ecc.).

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

La fattispecie è strutturata secondo lo schema del reato di pericolo astratto di talché sarà da escludere la sussistenza del reato ogni qualvolta oggetto di violazione sia un sistema che, pur essendo protetto da misure di sicurezza, non contenga alcun dato o programma ovvero contenga esclusivamente dati o programmi di pubblico dominio, facilmente reperibili per chiunque.

Il dolo richiesto è un dolo generico che consiste nella volontà di introdursi o di mantenersi nel sistema informatico o telematico altrui in assenza del consenso del titolare e con la consapevolezza che quest'ultimo ha predisposto misure di protezione per i dati che vi sono memorizzati. Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma; in tal caso, è perseguibile d'ufficio.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

B.2.2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Con l'introduzione della norma in esame, il legislatore ha voluto estendere alle comunicazioni informatiche e telematiche la tutela già apprestata per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche. La disposizione è, dunque, volta a proteggere la libertà e la riservatezza delle nuove forme di comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica.

La condotta punita dall'art. 617 quater c.p. può consistere, alternativamente, nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni informatiche o telematiche o nell'impedirle o interromperle. Il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di una comunicazione intercettata.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. *spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. *"Denial of service"*) può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerose comunicazioni false.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma; in tal caso, è perseguibile d'ufficio.

B.2.3 Installazione d'apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater".

L'art. 617 quinquies c.p. mira a reprimere una condotta prodromica a quella prevista dall'art. 617 quater c.p. vietando l'installazione abusiva di "apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere" comunicazioni informatiche o telematiche. Il bene giuridico tutelato è la libertà e la riservatezza delle comunicazioni realizzate con sistemi informatici.

La fattispecie presenta i connotati di un reato di pericolo concreto, dovendosi verificare – ai fini della sussistenza del reato - che l'apparecchiatura installata sia idonea ad intercettare, impedire o interrompere delle comunicazioni informatiche e sia quindi dotata di effettiva potenzialità lesiva.

Il dolo richiesto è un dolo generico, che consiste nella volontà di installare apparecchiature delle quali si conosce l'attitudine ad intercettare, impedire o interrompere delle comunicazioni che provengono o che sono dirette ad un sistema informatico oppure intercorrenti tra più sistemi informatici.

Il reato è aggravato qualora ricorra una delle circostanze previste dal quarto comma dell'art. 617 quater c.p.

B.2.4 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".

La norma in esame è stata introdotta al fine di soddisfare nuove esigenze di tutela affiorate con la diffusione della tecnologia informatica; era infatti emersa nella prassi la difficoltà di ricondurre alla

nozione tradizionale di “cosa” prevista dall’art. 635 c.p. i dati ed i programmi informatici, stante la loro particolare natura incorporea.

L’art. 635 bis c.p. non si limita, tuttavia, ad ampliare ed integrare la norma sul danneggiamento ma predispone una tutela rafforzata di tutti i beni informatici, prevedendo un trattamento più rigoroso, sia sotto il profilo sanzionatorio che per il regime di procedibilità.

Oggetto di danneggiamento può essere, innanzitutto, un sistema informatico, di qualsiasi tipo e dimensione, eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori, come nel caso dei sistemi telematici. Tra i beni suscettibili di danneggiamento “informatico” la norma menziona anche i dati e i programmi informatici oltre alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o d’altro tipo. Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella volontà di distruggere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile uno o più dei beni informatici menzionati nella norma, con la consapevolezza che si tratti di beni altrui, ossia di beni la cui integrità costituisce oggetto di un altrui interesse meritevole di protezione.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma; in tal caso, è perseguibile d’ufficio.

B.2.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

L’art. 635 ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall’articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il reato è perseguibile d’ufficio.

B.2.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

L'art. 635 quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per la consumazione del reato, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il reato è perseguibile d'ufficio.

B.2.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

L'art. 635 quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo 635 quater c.p. anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; l'effettivo verificarsi della distruzione e del danneggiamento o l'aver concretamente reso, in tutto o in parte, inservibile il sistema informatico o telematico di pubblica utilità, costituisce circostanza aggravante della pena.

In questa previsione, a differenza di quanto stabilito all'art. 635 ter c.p., non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, sarebbe quindi sufficiente che i sistemi aggrediti siano “di pubblica utilità”.

La fattispecie è, altresì, aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il reato è perseguibile d'ufficio.

B.2.8 Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater”.

L'art. 615 quater c.p. è stato introdotto al fine di rafforzare la tutela della riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un elaboratore, già assicurata dalla incriminazione dell'accesso e della permanenza abusiva in un sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p..

La norma in esame punisce una serie di condotte prodromiche alla (possibile) realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, e quindi pericolose per il bene giuridico tutelato attraverso l'art. 615 ter c.p..

Oggetto della condotta può essere, innanzitutto, il codice di accesso (o parola – chiave), alfabetico, numerico o alfanumerico, che, se digitato alla tastiera o altrimenti comunicato all'elaboratore (ad es. attraverso un microfono o un lettore ottico), consente l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nella memoria interna. Più in generale, può trattarsi di qualsiasi "mezzo idoneo all'accesso", come, ad esempio, una chiave che consenta l'accensione dell'elaboratore, oppure una scheda magnetica, da introdursi in un apposito lettore, sulla quale siano registrati i dati che legittimano l'utente all'accesso. Oltre agli strumenti – logici (come una password) e fisici – che consentano direttamente l'accesso ad un sistema informatico protetto, la norma menziona anche le "indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo", ossia idonee a realizzare un accesso abusivo.

E' un reato di pericolo e, in particolare, di un reato di pericolo indiretto che si consuma nel momento in cui il soggetto agente acquisisce la disponibilità del codice di accesso (o di un mezzo simile) entrando materialmente in possesso di esso, o pervenendo autonomamente alla sua individuazione, ovvero nel momento in cui viene compiuto il primo atto di diffusione o si realizza la comunicazione o la consegna a terzi di tali mezzi, o di informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione di un sistema informatico.

Per la configurazione del reato è richiesto, oltre al dolo generico – consistente nella volontà di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o mezzi simili, che si sa essere idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto, ovvero di fornire indicazioni o istruzioni utili per conseguire un tale accesso – anche il dolo specifico, caratterizzato dal fine di "procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno". Il reato è perseguibile d'ufficio.

B.2.9 Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sin ad euro 10.329".

La norma mira a tutelare l'integrità e la funzionalità dei sistemi informatici, reprimendo una serie di condotte prodromiche alla realizzazione del reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.), in quanto volte a procurare ad altri la disponibilità di programmi "infetti".

E' un reato di pericolo e, in particolare, di un reato di pericolo "eventualmente indiretto": il conseguimento del possesso di un programma "infetto" può infatti preludere sia al diretto inserimento in un sistema informatico – si da cagionare il deterioramento dei dati e/o dei programmi in esso contenuti, ovvero l'inservibilità del sistema nel suo complesso – sia all'ulteriore diffusione presso altre persone, le

quali, a loro volta, potrebbero farne uso e quindi danneggiare un elaboratore o le sue componenti logiche.

Nella nozione di programma informatico rilevante ai sensi della norma in esame devono farsi rientrare solo quei programmi che, essendo suscettibili di immediato utilizzo in un sistema informatico, sono elaborati in un linguaggio comprensibile per la macchina. Restano pertanto esclusi i programmi redatti in un linguaggio di programmazione, che necessitano di una previa conversione in linguaggio – macchina per poter essere utilizzati in un sistema informatico.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella volontà di diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico, con la consapevolezza che si tratti di un programma che, se inserito in un sistema informatico, è in grado di danneggiarne le componenti fisiche o logiche, ovvero di provocare l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

B.2.10 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma in esame è stata introdotta al fine di assicurare un sanzione penale alle diverse forme di falso informatico che, avendo ad oggetto dati registrati nella memoria di un elaboratore o su un supporto informatico ad esso esterno (disco o nastro magnetico, ottico ecc), non erano riconducibili alle norme sui falsi documentali.

L'art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei previste e punite dagli articoli da 476 a 493 c.p..

Il concetto di documento informatico, nell'attuale legislazione, è svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui.

B.2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, la fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il

rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Il reato in esame può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto “certificatore qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata. Il reato è perseguibile d’ufficio.

B.3 - LE SANZIONI PER I REATI DI CUI ALL’ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001

Il recepimento della convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 ha esteso, dunque, la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
- 2) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
- 3) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
- 4) danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.) sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
- 5) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
- 6) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
- 7) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
- 8) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
- 9) diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.) sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
- 10) documenti informatici (art. 491 bis c.p.) sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
- 11) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

B.4 - AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO" – ATTIVITA' SENSIBILI – REATI PROSPETTABILI

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizzi le tecnologie dell'informazione.

La presente Parte Speciale si applica, quindi, a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo e si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, responsabili/coordinatori, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e, più in generale, ogni altro soggetto che, direttamente e/o indirettamente, instaura a qualsiasi titolo rapporti e relazioni di collaborazione con la Società o opera per perseguirne gli obiettivi (di seguito collettivamente individuati nella presente Parte Speciale come i "Destinatari").

In considerazione della tipologia di attività svolta da D'ANGELO ANTONIO S.r.l., è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- 2) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- 3) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- 4) danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.);
- 5) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- 6) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- 7) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- 8) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- 9) diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.);
- 10) documenti informatici (art. 491 bis c.p.).

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle procedure aziendali interne di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. come da paragrafo 5 nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

B.5 – PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito indicate:

- gli strumenti informatici e telematici devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento di fini strettamente connessi agli incarichi lavorativi secondo criteri di diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto dell'attività svolta ed in linea con le disposizioni normative vigenti;
- gli strumenti informatici e telematici devono essere custoditi con cura e diligenza, segnalando tempestivamente eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti;

- è fatto divieto di installare sui personal computer aziendali dispositivi di protezione e di modificare l'hardware dei personal computer aziendali e delle periferiche connesse e/o direttamente collegate alla rete aziendale;
- è fatto divieto di installare e/o utilizzare, anche temporaneamente, software non forniti e autorizzati da D'ANGELO ANTONIO S.r.l.;
- la password per l'accesso ai personal computer, alla rete aziendale e all'indirizzo di posta elettronica è personale e riservata, deve essere modificata alla prima connessione e cambiata obbligatoriamente ogni sei mesi (nel caso di trattamento di dati sensibili, ogni novanta giorni).

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono astenersi da:

- introdursi abusivamente o mantenersi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;
- intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni fraudolentemente intercettate relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Società;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Società o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui o della Società ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
- procurarsi, riprodurre, diffondere comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o, comunque, fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti;

- formare un documento informatico falso ovvero alterare un documento informatico vero;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità al Codice della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informatico e dei dati personali.

Difatti, sebbene per effetto dell'articolo 45 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "*disposizioni urgenti in materia di semplificazione di sviluppo*", convertito in legge con modifiche, dall'articolo 1 della legge 8 aprile 2012 n. 35, sia venuto meno il comma 1-bis dell'articolo 34 del D.lgs. 196/2003 (Testo unico della privacy), che prevedeva l'obbligo di redazione ed aggiornamento del "Documento Programmatico sulla Sicurezza", il predetto documento è stato comunque adottato e nello stesso sono state analizzate le situazioni aziendali ed organizzate le procedure a garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati e della sicurezza del sistema informatico della D'ANGELO ANTONIO S.r.l. e dei dati informatici ivi elaborati.

In particolare, per quel che riguarda il rischio analizzato nel presente capitolo, le procedure indicate nel "Documento Programmatico sulla Sicurezza", allegato al presente Modello, fornisce idonee informazioni riguardanti:

- elenco dei trattamenti di dati personali mediante:
 - individuazione dei dati personali trattati, descrizione sintetica dei trattamenti effettuati e modalità del trattamento;
 - descrizione delle aree e dei locali ove si effettuano i trattamenti;
 - descrizione degli strumenti elettronici utilizzati;
- distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati ed interventi formativi degli incaricati;
- analisi dei rischi che incombono sui dati;
- misure adottate e da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati a seguito di distruzione o danneggiamento;
- previsione di interventi informativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare;
- descrizione dei criteri adottati o da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno della struttura del titolare;
- procedure per il controllo sullo stato della sicurezza.
- cancellazione e distruzione dati.
- verifica periodica e registrazioni relative.

Nonostante la nuova normativa abbia eliminato l'obbligo di stesura del DPS e il suo conseguente aggirornamento, l'amministratore Unico ha deciso di mantenere la stesura del documento al fine di mantenere attivo il controllo puntuale degli adempimenti normativi.

E' fatto obbligo a responsabili/coordinatori, dipendenti, collaboratori di attenersi:

I) al Disciplinare Interno per l'Utilizzo degli Strumenti Informatici e Telematici Aziendali relativo a:

- utilizzo dei personal computer aziendale;
- utilizzo dei pc portatili aziendali;
- utilizzo della rete aziendale;
- utilizzo dei supporti di memorizzazione dei dati;
- utilizzo della rete internet e dei relativi servizi;
- utilizzo della posta elettronica;
- gestione delle password;

II) alle norme contenute nel Codice Etico.

E' fatto obbligo all'Amministratore di Sistema di attenersi:

- a) alle prescrizioni impartite nella lettera di incarico;
- b) alle prescrizioni previste nel "Documento Programmatico sulla Sicurezza";
- c) alle norme contenute nel Codice Etico.

E' fatto obbligo all'Amministratore di Sistema di denunciare senza indugio eventuali accessi non autorizzati al sistema informatico aziendale.

B.6. FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI DELL'O.D.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati informatici, al trattamento illecito dei dati ed ai delitti in materia di Privacy, anche in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza delle password e dei codici di accesso, deleghe, conservazione dei dati, regolare effettuazione delle copie di back-up, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito, da parte di tutta la struttura della D'ANGELO ANTONIO S.r.l., libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Nel caso di anomalie riscontrate durante i detti controlli, ovvero delle criticità nel Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.) adottato, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'amministratore unico.

C. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA FEDE PUBBLICA A TUTELA DI STRUMENTI E SEGNI DISTINTIVI

C.1 - NOZIONI – GENERALITA'

La L. 99/09 (c.d. "collegato sviluppo"), pubblicata sul supplemento ordinario n 136 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 una serie di nuovi reati di natura strettamente industriale che assumono notevole rilievo per l'azienda agroalimentare.

Tra i neo introdotti delitti contro l'industria ed il commercio spicca la fattispecie p. e p. dall'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), delitto dai contenuti molto ampi, che funge da paradigma per una serie di altre norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali. Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, essendo commissibile da chiunque, purché si sia "nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico".

La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il dolo è generico, si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

Sempre nel medesimo provvedimento di cui sopra sono stati inseriti tra i reati presupposto anche gli artt. 473 e 474 c.p. che hanno ad oggetto la proprietà industriale.

C.2 - I REATI DI CUI ALL'ART. 25-BIS 1 DEL D.LGS. 231/2001 E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Partendo dalla fattispecie di frode in commercio la presente parte speciale del modello di organizzazione gestione e controllo descrive i punti di controllo e le misure preventive e dissuasive che l'azienda ha adottato per evitare che nell'ambito dell'attività esercitata siano commessi i seguenti reati:

A) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

- Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

• Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

• **Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

C.3 - LE SANZIONI PER I REATI DI CUI ALL'ART. 25-BIS 1 DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 25-bis 1, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99 stabilisce che, in relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515 la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e non sono previste sanzioni interdittive ;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis la sanzione pecuniaria da 100 a 800 quote più sanzioni interdittive. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ovvero:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

C.4 - AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO" – ATTIVITA' SENSIBILI – REATI PROSPETTABILI

La fase principale per la creazione di un sistema di gestione consiste nella chiara identificazione dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Le concrete modalità di realizzazione delle singole fattispecie rappresenta il primo indicatore di quali aree e processi aziendali sono da considerarsi a più elevato rischio di commissione dei reati in esame, e delle misure di prevenzione da porre, o già poste in essere, a presidio dei punti critici.

In seguito a tale analisi è stata effettuata una valutazione del rischio potenziale che ha condotto ad una ricognizione dei processi e delle attività che risultano essere maggiormente vulnerabili in relazione alla commissione delle fattispecie di reato sopra delineate.

Il metodo utilizzato prende le mosse da un'attenta lettura della norma e dalle sue applicazioni giurisprudenziali, arrivando ad individuare processi ed attività con punti di interferenza - diretta o strumentale - con uno o più condotte previste dalla norma penale.

"Es. Art. 515 c.p. "...consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita..."

Applicando il descritto approccio metodologico per tutte le fattispecie di reato sopra descritte si è giunti a delineare una “mappa” delle aree/processi/attività sensibili maggiormente a rischio in relazione alla commissione **DICHIARATA O PATTUITA** dei documenti di accompagnamento della merce, Marketing, e comunicazione pubblicitaria; Gestione contratti e rapporti con clienti e fornitori.... **ORIGINE PROVENIENZA** Rintracciabilità, Selezione e controllo di fornitori e tipologia di merce . . .

QUALITA' Autocontrollo, Selezione dei fornitori, Certificazioni volontarie di prodotto e/o di processo...

QUANTITA' Controllo metrologico e degli strumenti di misura...

I reati di cui al c.d. “collegato sviluppo” maturano nell’esercizio dell’attività principale dell’impresa con la conseguenza di indirizzare l’analisi e la valutazione del rischio sul core business aziendale, in quanto, verosimilmente, tali violazioni possono concorrere anche con quelle previste dalla normativa speciale in materia di rifiuti.

C.5 - PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE A PRESIDIO DELL’AREA DI RISCHIO

La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori, terzisti, clienti o altro e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio.

L’obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt. 513, 513 bis, 515 c.p..

La società garantisce agli acquirenti dei propri prodotti/servizi, siano essi operatori commerciali o consumatori finali, il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento della trattativa; inoltre fa della sicurezza e della correttezza commerciale un proprio obiettivo primario e strategico, impegnandosi a svolgere la propria attività in massima trasparenza.

L’obiettivo è tutelare gli interessi dei propri clienti e consentire loro di compiere scelte consapevoli in relazione alle prestazioni richieste. In tal senso la società rifiuta e mira a prevenire:

- a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;
- b) il traffico illecito di rifiuti;
- c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il cliente.

I protocolli per la formazione e attuazione della volontà aziendale nelle aree a rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25 bis e 25 bis 1 D.Lgs. 231/01 si basano sui seguenti standard di controllo, che tengono conto in particolare dell’esistenza della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008 per la quale la D’ANGELO ANTONIO S.r.l. è certificata. In tale ambito, le procedure prevedono:

- Definizione della politica aziendale sulla qualità e sulla sicurezza in materia e gli impegni assunti (norma di riferimento: ISO)
- Divulgazione della politica aziendale
- Struttura organizzativa
- Definizione dell’organigramma
- Definizione del mansionario

- Formazione del personale
- Procedura per la gestione delle autorizzazioni
- Rintracciabilità
- Gestione della documentazione
- Definizione delle modalità di registrazione ed archiviazione della documentazione relativa alle attività di gestione delle attività di sistema sopra identificate con individuazione dei soggetti responsabili.

C.6 - FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI DELL'O.D.V.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, con tutti i poteri definiti dalla parte generale del presente Modello, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. In particolare l'OdV, con il supporto delle altre Funzioni competenti dovrà:

- a) verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso;
- b) verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema organizzativo, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili di funzione;
- c) indire periodiche riunioni con l'Assicurazione Qualità per analizzare i risultati delle loro attività di gestione e controllo;
- d) effettuare periodiche verifiche nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- e) verificare che le procedure operative adottate in base alla presente parte speciale siano costantemente aggiornate e coerenti con l'attività aziendale;
- f) verificare che la formazione e l'informazione dei soggetti coinvolti nei processi sensibili della presente parte speciale sia assicurata costantemente;
- g) attivare specifici controlli a seguito di segnalazioni di violazione del Modello o in caso di contestazioni penali o amministrative;
- h) svolgere ogni altro controllo che ritenga necessario.

D. I REATI SOCIETARI

D.1. NOZIONI – GENERALITA'

La presente Parte Speciale riguarda i reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.). In particolare, per i reati di seguito descritti, "se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica", trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario previsto nell'art. 25 ter del D. Lgs n. 231/2001, qualora sia rilevata l'inesistenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza.

I reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

- falsità in comunicazioni e prospetti (art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali", art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori", art. 173 bis TUF "Falso in prospetto");
- tutela contro le frodi (art. 2637 c.c. "Aggiotaggio");
- tutela del capitale sociale e del patrimonio della società (art. 2626 c.c. "Indebita restituzione di finanziamenti", art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori", art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale", art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori");
- tutela del corretto funzionamento della società e degli organi sociali (art. 2625 c.c. "Impedito controllo", art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea", art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto di interesse");
- tutela delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche");
- corruzione (art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati").

D.2 - I REATI SOCIETARI DI CUI ALL' ART. 25 TER D. LGS. N. 231/2001 E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

B.2.1 Falsità in comunicazioni e prospetti (art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali", art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori", art. 173 bis TUF "Falso in prospetto")

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali "Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è, comunque, esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

Il reato in esame si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori e al pubblico di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o tramite la determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, o ancora tramite la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge; il tutto con modalità idonee a indurre in errore i destinatari.

Restano escluse dalla fattispecie in esame le comunicazioni interorganiche e quelle con unico destinatario, pubblico o privato.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, il consigliere delegato, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Gli autori del reato devono aver agito con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino i beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La fattispecie in esame integra un reato contravvenzionale che si consuma istantaneamente nel momento in cui avviene la comunicazione. Per quanto riguarda le comunicazioni scritte è necessario che avvenga il deposito previsto dalla legge, in quanto solo in tale momento esse acquistano carattere dell'ufficialità. La natura contravvenzionale impedisce la configurabilità del tentativo.

L'art. 2621 c.c. prevede delle soglie di esclusione della punibilità nel caso in cui le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso, la punibilità è esclusa se il dato fornito è frutto di valutazioni che non differiscono da quella corretta in misura non superiore al 10 per cento.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”.

La differenza tra questa fattispecie e quella di cui all’art. 2621 c.c. consiste nella circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale per la società, i soci o i creditori.

Nel delitto in esame il dolo deve aver ad oggetto anche il danno patrimoniale cagionato alla società, ai soci o ai creditori effettuando la falsa informazione. Rientra, in particolare, nell’oggetto del dolo il nesso causale:

l'agente deve, quindi, rappresentarsi in che modo il falso possa orientare soci e creditori a scelte dannose per il proprio patrimonio e per quello della società.

Il momento consumativo del reato coincide con il verificarsi del danno patrimoniale.

Lo schema della norma ricalca, per il resto, la struttura dell'articolo precedente.

Nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, si differenzia, a seconda che la società sia o meno quotata in borsa.

Nelle ipotesi in cui il fatto integri un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee è prevista comunque la procedibilità d'ufficio.

Art.173 bis TUF - Falso in prospetto *“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.*

Il reato - introdotto dall'art. 34 della L. 28 dicembre 2005 n. 262 (Legge sul Risparmio) che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 c.c. - si configura nei confronti di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, esponga false informazioni o occulti dati o notizie con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Affinché si integri il reato in esame deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto e la condotta deve essere idonea a trarre in inganno ed essere rivolta al conseguimento, per sé o per altri, di un ingiusto profitto.

B.2.2 Tutela contro le frodi (art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”)

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio *“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Legge sul Risparmio) ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonei a provocare una effettiva lesione.

Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

Il dolo richiesto è un dolo generico, che deve avere ad oggetto tutti gli elementi del fatto: l'agente deve, quindi, rappresentarsi e volere che la condotta sia idonea ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari o ad incidere sulla fiducia degli utenti o dei possibili utenti del sistema bancario.

B.2.3 Tutela del capitale sociale e del patrimonio della società (art. 2626 c.c. "Indebita restituzione di finanziamenti", art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori",

art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale", art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori")

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti "Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno".

Il reato in esame si configura quando si procede, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata, o alla liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli.

I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

L'articolo in esame individua due possibili modalità di realizzazione del reato: la prima – attraverso la restituzione dei conferimenti ai soci – determina uno svuotamento del capitale sociale precedentemente costituito, mentre la seconda – attraverso la liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti – impedisce la regolare costituzione del capitale.

Il fatto deve essere commesso con dolo: l'amministratore, infatti, deve rappresentarsi e volere la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione di questi dall'obbligo di eseguirli e l'incidenza di tale condotta sul capitale sociale, nella consapevolezza del fatto che ciò avviene al di fuori di una legittima riduzione di questo.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Il reato in esame tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili, sia nell'ipotesi di illegale distribuzione di utili e di riserve, sia nell'ipotesi di illegale ripartizione di acconti sui dividendi.

I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Il reato è punibile sia se commesso con dolo che se commesso con colpa.

E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante *“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Il reato in esame si perfeziona quando gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, procedano all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazione dei primi.

Il dolo richiesto è un dolo generico: è, quindi, richiesto all'agente la rappresentazione e la volizione di intaccare il capitale sociale o le riserve legali attraverso l'acquisto di azioni della società o della controllante.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori *“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

Il reato in esame, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, ad opera degli amministratori ed in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il dolo richiesto è un dolo generico, che deve avere ad oggetto tutti gli elementi del fatto.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale *“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,*

sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

Il reato in esame, procedibile d’ufficio, è posto a tutela della effettività e della integrità del capitale sociale.

La fattispecie si configura quando gli amministratori o i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, oppure quando vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote o ancora quando vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma è costruita come reato di evento a condotta vincolata e descrive tre specifiche tipologie di condotta: la prima consiste nell’attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; la seconda nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la terza nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Il dolo richiesto è un dolo generico: è, quindi, richiesto all’agente la rappresentazione e la volizione dell’aumento fittizio del capitale come conseguenza della condotta posta in essere.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori *“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

La norma in esame è finalizzata a tutelare i creditori in sede di liquidazione.

La fattispecie si perfeziona con la ripartizione, da parte dei liquidatori, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando danno ai creditori.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

Il fatto deve essere commesso con dolo: l’agente deve, infatti, rappresentarsi e volere il danno cagionato ai creditori a causa della ripartizione effettuata. Non vi è, quindi, dolo se il liquidatore non è a conoscenza dell’esistenza del creditore o è in errore sulla possibilità di cagionare un danno ai creditori.

B.2.4 Tutela del corretto funzionamento della società e degli organi sociali (art. 2625 c.c. “Impedito controllo”, art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea”, art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interesse”);

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

La norma in esame, tesa originariamente ad aggiornare la tutela delle attività di controllo oltre le tradizionali forme di controllo interno, si è risolta nella sostanziale abrogazione della previgente ipotesi di impedito controllo di cui all'art. 2623 n. 3 c.c.. Ora, infatti, l'ipotesi base configura un illecito amministrativo, che diventa reato – procedibile a querela della persona offesa – solo laddove sia stato cagionato un danno ai soci. Ad essere tutelate sono le funzioni di controllo attribuite ai soci o agli altri organi sociali o le funzioni di revisione affidate alle società di revisione, tuttavia queste funzioni ottengono tutela sul piano penale solo qualora derivi un danno ai soci, il patrimonio dei quali risulta così essere il bene oggetto di tutela della fattispecie delittuosa.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'occultare documenti o in altri artifici idonei ad impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo.

La norma individua come forma di condotta anche l'ostacolo all'attività di controllo e vale, quindi, a ricomprendere anche l'attività di ostruzionismo. La natura delittuosa del reato impone il dolo generico come elemento psicologico in capo all'amministratore.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea *"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Il dolo deve consistere nella rappresentazione e nella volizione della determinazione della maggioranza assembleare per effetto di atti simulati o fraudolenti.

Il fine particolare, rappresentato dal procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, che deve connotare l'animus dell'agente, rappresenta il dolo specifico della fattispecie.

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi *"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".*

Il reato si configura quando un amministratore o un componente del consiglio di gestione di una società emittente titoli quotati in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, oppure un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, violi gli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 2391 c.c., omettendo di comunicare la titolarità di un proprio

interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società, oppure, qualora delegato, non si astenga dal compiere l'operazione.

L'evento consiste in un danno alla società o a terzi: esso deve essere inteso come economicamente apprezzabile e, quindi, consistere in un pregiudizio economico.

Il momento consumativo coincide con la realizzazione dell'evento.

Nel caso in cui la condotta cagioni danno alla società e anche a terzi, deve ritenersi integrato un solo reato, consumato nel momento e nel luogo di prima verifica.

L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando, dalla mancata comunicazione, derivino danni alla società od ai terzi.

B.2.5 Tutela delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche")

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono punibili con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

La norma in esame mira a tutelare le funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza prevedendo fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).

Per quanto riguarda l'ipotesi di cui al primo comma, il momento consumativo coincide con il momento in cui la comunicazione viene messa a conoscenza della autorità di vigilanza destinataria; per l'ipotesi di cui al secondo comma, invece, il momento consumativo coincide con quello in cui l'autorità di vigilanza trova la sua attività ostacolata.

Il dolo richiesto è un dolo specifico: il fatto deve, infatti, essere commesso al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'art. 39 comma 2 della L. 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto, inoltre, un terzo comma, con il quale è previsto il raddoppio della misura della pena nell'ipotesi di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

B.2.6 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati")

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni". (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

La fattispecie in esame è stata riformulata a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 190/2012. La norma, nella versione originaria, era titolata "Infedeltà a seguito da dazione o promessa di utilità" ora invece è titolata "Corruzione tra privati"; la modifica dovrebbe dimostrare l'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alla prescrizioni comunitarie.

I soggetti attivi sono individuati, nel primo comma, negli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; nel secondo comma viene estesa l'incriminazione anche ai sottoposti "alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma". Le pene previste nei commi 1 e 2 sono nettamente differenziate in funzione della qualifica del soggetto.

L'articolo sanziona solo la corruzione propria (cioè per atti contrari ai doveri di ufficio) antecedente, ove la dazione o promessa precede il compimento dell'atto o la sua omissione.

L'elemento psicologico è il dolo che deve riflettersi su tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. E' quindi necessario che i concorrenti nel reato abbiano inteso la dazione o promessa in relazione al successivo compimento di un atto, nella consapevolezza della sua contrarietà agli obblighi d'ufficio (o di fedeltà) e con la volontà, almeno a titolo di dolo eventuale, di cagionare danno alla società.

L'art. 1, comma 77, della L. 190/2012 prevede l'inserimento nell'art. 25 ter, comma I, del D. Lgs. n. 231/2001 di una lettera s-bis concernente "il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile" stabilendo una sanzione amministrativa da 200 a 400 quote.

La responsabilità dell'ente incontra quindi due limiti: il primo deriva dal regime di procedibilità essendo l'accertamento dell'illecito amministrativo precluso qualora il reato sia perseguibile a querela ed essa non venga presentata (art. 37 D. Lgs. n. 231/2001); il secondo consiste nella rilevanza attribuita solo a situazioni di corruzione attiva.

D.3 – LE SANZIONI PREVISTE PER I REATI DI CUI ALL' ART. 25 TER D. LGS. N. 231/2001

Le sanzioni previste dall'art. 25 ter del D. Lgs n. 231/2001 vengono riassunte nel prospetto che segue:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): da 100 a 500 quote (contravvenzione)
2. False comunicazioni sociali in danno della società, soci o dei creditori (art. 2622 c.c.): da 150 a 300 quote (contravvenzione ex art. 2622 primo comma c.c.); da 200 a 400 quote (delitto ex art.2622 terzo comma c.c.)
3. Falso in prospetto (art.173-bisTUF): da 200 a 260 quote (contravvenzione ex art. 173 bis TUF) da 400 a 660 quote (delitto ex art.173 bis TUF)
4. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): da 200 a 500 quote (delitto)
5. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): da 100 a 180 quote (delitto);
6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): da 100 a 130 quote (contravvenzione);
7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.): da 100 a 180 quote (delitto)
8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): da 150 a 330 quote (delitto)
9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): da 100 a 180 quote (delitto)
10. Indebita ripartizione dei beni sociali parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): da 150 a 330 quote (delitto)
11. Impedito controllo (art. 2625 c.c.): da 100 a 180 quote (delitto ex art. 2625 secondo comma c.c.)
12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): da 150 a 330 quote (delitto)
13. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): da 200 a 500 quote (delitto)
14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): da 200 a 400 quote (delitti ex art. 2638 primo e secondo comma c.c.)
15. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Oltre alle sanzioni sopracitate, va altresì considerata la sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevista dalla normativa di riferimento, vale a dire la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

D.4 - AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO – ATTIVITA' SENSIBILI – REATI PROSPETTABILI

Ai fini della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte da D'ANGELO ANTONIO S.r.l., le attività reputate a rischio di commissione di reati di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, sono state identificate nelle seguenti:

- a. tutte le attività riguardanti la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci e/o a terzi riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ivi compreso il processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali, con particolare riferimento al momento della imputazione delle scritture contabili nella contabilità generale e della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del bilancio;
- b. tutte le attività ed i procedimenti concernenti il funzionamento della società e degli organi sociali e la formazione della volontà assembleare;

c. tutte le attività inerenti i rapporti con i soci, il Collegio Sindacale (ove esistente) o con altri organi sociali deputati ad attività di controllo, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. e sul bilancio di esercizio ove è astrattamente prevedibile la commissione dei seguenti reati:

- 1) i reati previsti dall'art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali" e dall'art. art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori";
- 2) il reato previsto all'art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea";
- 3) il reato previsto all'art. 2625 c.c. "Impedito controllo";

All'elencazione sopra effettuata dovranno poi aggiungersi le attività e i processi che possono considerarsi sensibili ai fini della verifica del reato previsto dall'art. 2635 c.c.. Benché l'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 richiami esclusivamente la fattispecie delittuosa prevista al terzo comma dell'art. 2635 c.c., così da far ritenere che la responsabilità dell'ente sorga soltanto nell'ipotesi ivi prevista ("... Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste) D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ha ritenuto di considerare come sensibili i seguenti processi:

I) acquisti di beni e servizi

le attività e processi sensibili in particolare riguarderebbero la negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti privati, la predisposizione delle offerte tecnico-economiche, la predisposizione degli ordini di acquisto, la valutazione delle richieste di ordine poiché trattasi di processi che, per loro natura, possono astrattamente consentire sia la concretizzazione del vantaggio derivante dall'accordo corruttivo che, dall'altro verso, la formazione della provvista di denaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva.

II) gestione della c.d. omaggistica e delle spese di rappresentanza poiché trattasi di processi che, per loro natura, possono astrattamente ed ipoteticamente costituire contropartita di accordi corruttivi.

Gli organi sociali, i ruoli, le aree aziendali principalmente coinvolti nell'esercizio delle attività sopra descritte sono i seguenti (collettivamente individuati nella presente Parte Speciale come i "Destinatari"):

- Amministratore;
- responsabili/coordinatori;
- addetti all'amministrazione;
- consulenti esterni,

e comunque tutte le funzioni aziendali tenute a fornire dati in merito a stime su poste valutative, in particolare per quanto concerne ratei, risconti, corso lavoro, fatture da emettere e scritture di rettifica.

D.5 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'amministratore, responsabili/coordinatori, dipendenti, professionisti esterni di D'ANGELO ANTONIO S.r.l.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare i principi e le regole di comportamento contenute nelle legge vigenti, nel "Modello", nel Codice Etico e nelle procedure aziendali interne di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. indicate nel presente paragrafo 5 e, più in generale, i principi di correttezza e trasparenza. Nello svolgimento delle attività i Destinatari della presente Parte Speciale sono obbligatoriamente tenuti a:

A) con riferimento alle attività riguardanti la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci e/o a terzi riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di D'ANGELO ANTONIO S.r.l., con particolare riferimento al processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali

- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.

I documenti per il bilancio di esercizio devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali interne che:

- a) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna area deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- b) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- c) prevedono la messa a disposizione di tutti i soci della bozza del bilancio e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- d) prevedono la necessaria informazione e formazione alle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e nelle altre comunicazioni sociali, in merito ai compiti da svolgere;
- e) prevedono il controllo e il supporto alle funzioni amministrative da parte del consulente esterno.

B) con riferimento alle attività ed i procedimenti concernenti il funzionamento della società e degli organi sociali e la formazione della volontà assembleare:

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

C) con riferimento a tutte le attività inerenti i rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale o con altri organi sociali deputati ad attività di controllo (se esistenti), relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. e sul bilancio di esercizio:

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge;
- con riferimento a tutte le attività inerenti gli acquisti di beni e servizi:
 - definire nell'organigramma aziendale le funzioni coinvolte con adeguata stratificazione dei poteri decisionali e autorizzativi e distinzione dei ruoli tra i soggetti che partecipano al processo (richiesta della fornitura, effettuazione dell'acquisto, certificazione dell'esecuzione dei servizi; effettuazione del pagamento);
- acquisire, archiviare e protocollare adeguatamente tutta la documentazione inerente ogni singola operazione (preventivi, ordini, contratti, documenti di trasporto, fatture e relative autorizzazioni al pagamento);
- definire i criteri di selezione e qualifica dei fornitori basati sui requisiti di professionalità, affidabilità, economicità.
- verificare adeguatamente la corrispondenza tra gli importi versati, la documentazione acquisita a supporto e le prestazioni effettivamente ricevute.

D) con riferimento a tutte le attività inerenti la gestione della c.d. omaggistica e le spese di rappresentanza si segnala che :

- la gestione degli omaggi non pubblicitari da terzi è irrilevante e comunque i clienti vengono invitati da D'ANGELO ANTONIO S.r.l. a non inviare omaggi di nessun tipo;
- gli omaggi a favore di terzi possono essere solo di natura simbolica o tali da pubblicizzare le attività svolte;
- le spese di rappresentanza (pranzi di lavoro, buffet per convegni) sono di entità limitata, sono previste a budget o debitamente autorizzate dall'amministratore.

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari della presente Parte Speciale devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente e/o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra individuate (art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"; art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori"; art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"; art. 2625 c.c. "Impedito controllo"; art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati").

Conseguentemente è fatto espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- modificare o alterare i dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere comportamenti che impediscano o comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale (ove esistente);
- effettuare elargizioni in denaro a Clienti e/o Fornitori ed ai loro familiari o riceverle;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione ecc.) in favore di Clienti e/o Fornitori o loro familiari, sia italiani che di altri Paesi;
- offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con Clienti e/o Fornitori;
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
- erogare prestazioni non necessarie e fatturare prestazioni non effettivamente erogate.

Ad ogni buon conto, la tenuta della contabilità fiscale, la redazione del bilancio di esercizio e le comunicazioni e dichiarazioni periodiche, sono funzioni che dal 1° luglio 2017 sono state esternalizzate ed affidate ad un consulente esterno all'uopo abilitato.

D.6 – FLUSSI INFORMATIVI E COMPITI DELL'OdV

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel presente documento e fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro

a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, è tenuto a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza dei sindaci o del revisore (se esistenti).

b) per le altre attività a rischio deve:

- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

Inoltre, l'OdV è tenuto confrontarsi con l'Organo Amministrativo per le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla Società, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Per l'attività sopra descritta, l'OdV può esaminare ogni documento utile allo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari all'amministratore Unico ed al Collegio Sindacale (ove esistente), secondo i termini e le modalità previsti dal presente Modello.

E. I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI EX ART. 25 SEPTIES D. LGS. N. 231/2001

E.1 - NOZIONI – GENERALITA'

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. n. 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E.2 - I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LG. 231/2001 E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e sue successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Nel reato in esame, l'evento dannoso può essere realizzato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso).

Di norma, si ravvisa una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva è usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e, in tal modo, non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel datore di lavoro il garante dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro”. La posizione di garanzia del datore di lavoro è, comunque, trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega di poteri all'interno dell'organizzazione aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisionali necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti. Il soggetto designato a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

L'elemento soggettivo del reato è la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (intendendosi con tale locuzione tutte le norme che, direttamente e/o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D. Lgs. n. 231/01, tutte punite a titolo di dolo.

Per la configurazione del reato occorre che vi sia un nesso di causalità tra la colpa e l'evento dannoso.

Sussiste tale nesso di causalità anche nel caso in cui la verifica dell'infortunio sia connessa ad un comportamento imprudente del lavoratore stesso, in quanto, in tale ipotesi, l'evento si presenta come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mira a prevenire.

In maniera analoga, le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche di terzi che vengono a trovarsi nei luoghi di lavoro: onde anche nell'ipotesi di infortunio occorso a soggetti estranei all'organizzazione dell'impresa, va affermato il nesso tra l'evento e la violazione della normativa antinfortunistica.

Conformemente ai principi generali in tema di colpa, la responsabilità di chi pure abbia posto in essere una violazione della normativa antinfortunistica vigente va esclusa allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta dell'imputato fosse stata esente da colpa.

Art. 589 c.p. – Lesioni personali colpose *"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con una multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Nel reato in esame l'evento costitutivo coincide con quello del delitto di lesioni personali dolose ex art. 582 c.p., differendo le due fattispecie solo con riguardo all'elemento soggettivo. Il reato è pertanto integrato, sul piano materiale, dal verificarsi di una malattia nel corpo o nella mente.

In maniera analoga al reato di cui all'art. 589 c.p. l'evento dannoso può essere realizzato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo),

ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso).

Di norma, analogamente a quanto evidenziato con riferimento al reato di omicidio colposo, si ravvisa una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva è usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e, in tal modo, non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Il secondo comma dell'articolo richiama le nozioni di lesioni gravi e gravissime di cui all'art. 583 c.p., stabilendo più elevati limiti sanzionatori rispetto alla pena base prevista dal primo comma.

Ulteriori aumenti di pena sono previsti per lesioni gravi e gravissime conseguenti a condotte in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella parola, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Anche per la configurazione del reato in esame, analogamente a quanto chiarito con riferimento all'omicidio colposo, occorre che vi sia un nesso di causalità tra la colpa e l'evento dannoso. Al riguardo, valgono le medesime argomentazioni sopra svolte.

E.3 - LE SENZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001 PER I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES

Le sanzioni previste dall'**art. 25 septies** del D. Lgs. n. 231/2001 vengono riassunte nel prospetto che segue:

1. omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55 comma II del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro: sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote;
oltre alla sanzione sopracitata si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II del D. Lgs. n. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
2. omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro: sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote;
oltre alla sanzione sopracitata si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II del D. Lgs. n. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni,

licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

3. lesione colposa gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro: sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 100 e non superiore a 250 quote; oltre alla sanzione sopracitata si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II del D. Lgs. n. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi.

Oltre a dette sanzioni, vanno altresì considerate quelle per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento, vale a dire la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, e la pubblicazione della sentenza.

E.4 - AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO" – ATTIVITA' SENSIBILI – REATI PROSPETTABILI

Le aree e le attività maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sono le medesime aree per le quali D'ANGELO ANTONIO S.r.l., attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è adeguata alle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come previsto dalla normativa sopra citata, D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ha valutato i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, provvedendo poi a indicarne le evidenze nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore. Tale documento consente di conoscere l'attività di prevenzione e controllo svolta da D'ANGELO ANTONIO S.r.l. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, permettendo di valutare il rischio residuo presente in azienda.

L'obiettivo principale della valutazione dei rischi, infatti, è quello di istituire un sistema di gestione permanente ed organico, finalizzato alla presentazione, riduzione e controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Presupposto fondamentale per raggiungere tale obiettivo è l'individuazione di tutti i fattori di rischio potenzialmente esistenti in azienda, delle loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità effettuata, ove necessario, mediante metodi analitici e strumentali.

È evidente, quindi, che la valutazione del rischio è lo strumento che consente di:

- 1) riesaminare le specifiche realtà ed attività operative, con riferimento alle mansioni, ai posti di lavoro ed ai soggetti esposti a potenziali fattori di rischio;
- 2) individuare i pericoli, le possibili cause, le potenziali conseguenze, la criticità di ogni possibile intervento;

3) individuare le misure di prevenzione e/o protezione, programmandone conseguentemente l'attuazione, il miglioramento ed il controllo per verificarne l'efficacia.

In tale contesto si possono confermare le misure già in atto o decidere di migliorarle, in relazione alle innovazioni di carattere organizzativo o tecnico sopravvenute in materia di salute e sicurezza.

L'atto finale di detta valutazione è costituito proprio dal Documento di Valutazione dei Rischi che diviene, pertanto, il riferimento dell'organizzazione e di tutti gli altri soggetti che intervengono e partecipano nelle attività di sicurezza. In esso è contenuta la valutazione dei rischi sia per quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore, quindi effetti di tipo "acuto", sia per la valutazione di quei pericoli che hanno come conseguenza le malattie professionali, quindi aspetti di igiene industriale, con effetti di tipo "cronico".

Il Documento di Valutazione dei Rischi è poi corredato dalla seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del documento stesso: organigramma della sicurezza, elenco documenti a corredo della sicurezza e valutazioni specifiche, questionario videoterminalisti, questionario stress-lavoro correlato, documenti amministrativi e di conformità delle attrezzature e degli impianti.

Data l'importanza e la particolarità della materia trattata nella presente Parte Speciale, D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ha optato per considerare come "Processi Sensibili" ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 tutte le attività ove, almeno astrattamente, possano verificarsi i rischi per la salute, così come identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi e, in particolare:

Per il settore interno (Impiegati):

- Stress lavoro correlato
- Movimentazione manuale dei carichi
- Esposizione a videoterminali
- Scivolamenti, inciampi e cadute
- Illuminazione
- Urti, colpi e impatti
- Ergonomia
- Esposizione ad agenti chimici
- Elettrocuzione
- Incendio
- Lavoratrici madri
- Esposizione ad agenti chimici
- Radiazioni ottiche artificiali
- Caduta da piccole scale portatili

Per il settore autisti addetto al carico e trasporto rifiuti:

- Stress lavoro correlato
- Ergonomia
- Esposizione a rumore
- Esposizione a vibrazioni corpo intero WBV
- Affaticamento visivo – abbagliamento

- Incidente automobilistico
- Salita e discesa dal camion
- Investimento presso aree della committenza
- Ribaltamenti ed incidenti su mezzi d'opera
- Seppellimento
- Microclima
- Schiacciamento, contusione e cesoiamento
- Incendio
- Tubature in pressione
- Sovraccarico biomeccanico
- Movimentazione Manuale dei Carichi
- Ustioni e scottature
- Elettrocuzione
- Spazi confinati
- ATEX (atmosfere esplosive)
- Amianto
- Lavori in quota
- Esposizione ad agenti biologici
- Sostanze e preparati chimici

Inoltre, per entrambi, Rischio Alluvione e Rischio Sismico.

Per ognuno dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, qualora sussistenti anche in percentuale minima (classificati come rischio "accettabile"), sono stati specificati i soggetti coinvolti e le misure di prevenzione e di controllo adottati da D'ANGELO ANTONIO S.r.l..

Eventuali integrazioni dei suddetti "Processi Sensibili", potranno essere disposte dalla Società anche a seguito dell'attività di verifica periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza e, comunque, dei soggetti che svolgono attività di verifica e monitoraggio.

E.5- PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, responsabili/coordinatori, preposti, dipendenti, collaboratori (di seguito collettivamente individuati come i "Destinatari" della presente Parte Speciale) i quali sono tenuti all'adozione di comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati:

- **Datore di Lavoro** (DDL) ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione aziendale o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (RSPP) ossia il soggetto che in possesso delle capacità e dei requisiti professionali è designato dal Datore di Lavoro, a cui direttamente risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
- **Medico Competente** (MC) ossia il medico in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 81/2008 che effettua, tra l'altro, la sorveglianza sanitaria;
- **Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza** (RLS) designato per rappresentare i lavoratori con riferimento agli aspetti della sicurezza e salute dei lavoratori;
- **Addetti al primo soccorso**, vale a dire i soggetti a cui sono affidati compiti di primo soccorso ed assistenza medica;
- **Addetti antincendio**, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.

Obiettivo della presente Parte speciale è di far sì che i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame previsti nel D. Lgs. n. 231/2001.

Il "Modello" non intende sostituirsi ai compiti ed alle responsabilità disciplinate dal D. Lgs. n. 81/2008 ma intende costituire un ulteriore presidio di controllo e verifica della esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell'organizzazione posta in essere da D'ANGELO ANTONIO S.r.l. in ossequio alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del "Modello";
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari dovranno, a titolo esemplificativo:

- I) conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - Normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - CCNL in vigore;
 - Codice Etico;
 - "Modello";
 - II) tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi e/o nelle procedure di Sicurezza.
- Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di D'ANGELO ANTONIO S.r.l., la cui conoscenza e rispetto costituiscono obblighi contrattuali a carico degli stessi.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ad ogni soggetto destinatario della presente Parte Speciale di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ed è espressamente richiesto di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei terzi eventualmente presenti rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni e/o omissioni e non adottare comportamenti imprudenti;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nella proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di compromettere la sicurezza propria e/o di altri soggetti presenti sui luoghi di lavoro;
- astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione individuale e collettiva, ivi inclusa quella di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro, osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti della sicurezza e dai preposti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da D'ANGELO ANTONIO S.r.l.;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o, comunque, disposti dal medico competente;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Medico Competente (MC), il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dovranno altresì:

quanto al Medico Competente (MC):

- collaborare fattivamente con il Datore di Lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza alla valutazione dei rischi (anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria), alla valutazione della adeguatezza delle misure di tutela, all'attività di formazione e informazione, alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmare ed effettuare una adeguata ed appropriata sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti, istituendo ed aggiornando una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
- fornire ai lavoratori interessati ogni informazione richiesta in merito ai risultati della sorveglianza sanitaria effettuata;
- visitare gli ambienti di lavoro.

Quanto al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS):

- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione per la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
- partecipare alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, formulare proposte in merito alla prevenzione, riferire di eventuali rischi individuati.

A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza avrà facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, è consultato in merito alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione dell'attività di prevenzione ed alla programmazione dell'attività di formazione.

Quanto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

- individuare i fattori di rischio;
- individuare le misure preventive e protettive idonee per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi e degli ambienti di lavoro;
- elaborare le procedure di sicurezza;
- controllare il rispetto delle stesse;
- mantenere l'aggiornamento delle prescrizioni legali applicabili;
- gestire le Schede Tecniche di impianti e attrezzature.

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ritiene che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano un tema centrale della propria politica aziendale e delle direttive aziendali.

Le direttive di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. relative alla salute e sicurezza sono promosse dal vertice aziendale e si ispirano ai seguenti principi:

- impegno alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili;
- privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- miglioramento continuo;
- assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza;

- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso il loro Rappresentante per la sicurezza;

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. si impegna quindi a:

- rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
- acquisire le documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione dei servizi resi;
- organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;
- approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
- acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

Poiché il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si rinvia integralmente alle valutazioni specifiche ivi contenute anche per quanto concerne le norme e le regole da rispettare.

Si precisa, al riguardo, che la segnalazione di un'eventuale deviazione dal Documento di Valutazione dei Rischi verrà interpretata anche come deviazione dal "Modello".

Ad ogni buon conto, la corretta identificazione dei pericoli, con le relative valutazioni dei rischi e la predisposizione di adeguate precauzioni di sicurezza atte a ridurre al minimo l'esposizione, costituiscono l'adempimento centrale e fondamentale per l'effettiva garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'attività di valutazione dei rischi deve essere eseguita sulla base di dati chiari, completi ed effettivamente rappresentativi della realtà aziendale. Il Documento di Valutazione dei Rischi, la cui redazione non è delegabile dal Datore di Lavoro, deve quindi contenere la valutazione dei rischi con la specificazione dei criteri usati per la valutazione stessa, con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale specificamente individuati.

La valutazione dei rischi deve essere oggetto di costante revisione ed aggiornamento e, in ogni caso, rivista ogni qualvolta si verificano significativi mutamenti nell'organizzazione di lavoro e/o dei luoghi di lavoro.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: possesso delle dichiarazioni di conformità, marcatura CE ecc); se necessario, la loro messa in funzione ed il loro utilizzo devono essere preceduti e subordinati all'esito positivo di verifiche e collaudi.

Gli acquisti di attrezzature, macchinari ed impianti, sono condotte previa valutazione della sussistenza dei requisiti di sicurezza degli stessi, così come previsti dalla normativa vigente, e sono gestiti attraverso specifiche procedure aziendali che definiscono i criteri per la verifica dei requisiti del venditore e dei prodotti.

Prima dell'affidamento ai lavoratori di nuove attrezzature, macchinari ed impianti è svolta specifica ed adeguata formazione.

La conoscenza dei rischi e delle modalità operative più sicure è elemento fondamentale per limitare al minimo l'esposizione ai rischi e, quindi, la possibilità del verificarsi di infortuni o l'insorgenza di malattie correlate al lavoro.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso lo svolgimento di attività di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni al "Modello", al "Codice Etico" e al Documento di Valutazione e Rischi e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti non conformi.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento alle proprie mansioni ed al luogo ove presta la sua attività lavorativa.

La formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro;
- del trasferimento e del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione / impiego di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi e devono essere periodicamente ripetuti in relazione alla evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi, e in ogni caso, ripetuti con frequenza quinquennale.

La formazione e l'addestramento sono organizzati con cadenza periodica a cura di RSPP, preposti o tecnici esterni, a seconda dei casi e delle competenze necessarie.

Il regolare svolgimento e la partecipazione all'attività di formazione sono monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi attestati di frequenza.

Nel DVR è inserito il piano di informazione, formazione e addestramento per mansione in funzione dei rischi specifici individuati. In particolare:

- Addetti antincendio;
- Addetti pronto soccorso;
- RLS;
- RSPP;
- Lavoratori;
- Neo-assunti;
- Preposti;
- Stagisti;
- Esterni/Visitatori.

Ulteriori corsi possono essere pianificati in funzione di specifiche esigenze o nuove prescrizioni legislative.

Tutta la formazione è registrata a cura di RSPP su apposite schede corso; è disponibile un elenco di tutti i corsi effettuati. La documentazione viene mantenuta da RSPP.

Il coinvolgimento e la consultazione del personale, anche attraverso le loro rappresentanze, costituisce elemento fondamentale per una adeguata ed efficace prevenzione. Il coinvolgimento è realizzato attraverso:

- consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche delle quali viene redatto apposito verbale. La riunione con il medico competente cade ad intervalli regolari, con cadenza minima annuale, programmati da RSPP, mentre le altre riunioni vengono programmate su espressa segnalazione richiesta da RSPP. In ogni caso tutte le riunioni sono verbalizzate da RSPP e divulgate mezzo e-mail alle funzioni interessate.

La gestione delle emergenze avviene attraverso i seguenti documenti:

- Piano di emergenza di D'ANGELO ANTONIO S.r.l.
- Planimetrie di emergenza
- Documento di valutazione del rischio d'incendio ai sensi del DM 10/3/2008 (integrato nel DVR) – rischio medio
- Registro antincendio con annotate le verifiche semestrali a cura del fornitore incaricato
- Elenco presidi antincendio e dispositivi di emergenza (estintori, naspi, cartellonistica, fontanelle lavaocchi, coperte antifiama, cassetta di pronto soccorso, docce di emergenza, sirene, etc.) e relative verifiche interne
- Attestati corsi di formazione addetti antincendio rischio medio
- Attestati corsi di formazione e di aggiornamento triennale addetti pronto soccorso
- Verbali prove di evacuazione periodiche

Tutta la documentazione o viene fornita al dipendente o viene esposta in luogo pubblico accessibile per conoscenza.

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. si è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, così come descritta nel precedente paragrafo 4.

L'attribuzione degli incarichi ai soggetti individuati dalle norme in materia di sicurezza potrà essere effettuata solo previa verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento degli incarichi stessi, requisiti che devono permanere per tutta la durata degli incarichi.

L'attribuzione delle specifiche responsabilità deve avvenire con in forma scritta definendo in maniera dettagliata caratteristiche dell'incarico e competenze.

Il Delegato deve essere munito dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalle funzioni delegate; dovranno essergli attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni a lui delegate, oltre ad adeguati e congrui poteri di spesa.

Il Delegato dovrà esercitare, per l'area di sua competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e da tutte le leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzioni infortuni ed igiene ambientale.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato sui cambiamenti della struttura organizzativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e del sistema delle deleghe.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione sono sottoposte a monitoraggio volto a verificare sia il raggiungimento degli obiettivi che la funzionalità del “sistema” di sicurezza.

Il primo livello di monitoraggio è svolto in maniera costante e continua all’interno della Società dai preposti (responsabili di area/servizio e dai responsabili di laboratorio) che hanno l’obbligo di segnalare a RSPP eventuali criticità.

Il secondo livello di monitoraggio ha lo scopo di verificare se il “sistema” di sicurezza è correttamente applicato e mantenuto attivo e viene svolto attraverso verifiche ispettive da parte di RSPP.

I risultati delle attività di monitoraggio vengono riportati in appositi verbali con segnalazione immediata in caso di criticità all’amministratore unico.

E.6 - I FLUSSI INFORMATIVI E COMPITI DELL’O.d.V.

L’Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato di ogni cambiamento della struttura organizzativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e del sistema delle deleghe, nonché di ogni eventuale accadimento eccezionale.

E’ compito, inoltre, dell’Organismo di Vigilanza di:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del “sistema” di sicurezza;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

F. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

F.1 - NOZIONI – GENERALITA'

La presente Parte Speciale è relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001. Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Si tratta di reati compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, responsabili/coordinatori e dipendenti D'ANGELO ANTONIO S.r.l. che, in ragione delle loro cariche o funzioni, curano i flussi finanziari aziendali o le procedure di approvvigionamento. La società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

F.2. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

I reati considerati nell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 sopra riportati sono:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"[1] Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

[2] La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

[3] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Il reato di ricettazione si produce allorquando, al fine di procurare a se od ad altri un profitto, si acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (tipicamente, da un furto).

La fattispecie criminosa in questione unisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario nel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, od a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento.

Il bene deve provenire da delitto, ossia il delitto deve essere lo strumento tramite il quale il bene entra nella disponibilità del dante causa.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un soggetto che riveste una posizione apicale all'interno di D'ANGELO ANTONIO s.r.l. riceva, in nome e per conto dell'Ente medesimo, denaro di provenienza delittuosa ovvero si intrometta per favorire l'occultamento, all'interno dei locali dell'Ente, di beni di provenienza furtiva. Ovviamente, in quest'ultimo caso l'Ente sarà responsabile soltanto laddove l'occultamento sia compiuto anche con suo vantaggio o interesse.

Altra ipotesi potrebbe essere quella del soggetto che ricopre una posizione apicale, il quale acquista per l'Ente beni strumentali di furtiva o comunque illecita provenienza. In tale ultimo caso, il vantaggio per l'Ente sarebbe in re ipsa.

Ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di utilizzo, all'interno della struttura aziendale ed al fine dello svolgimento dell'attività dell'Ente, di software di provenienza illecita (i c.d. "software pirata").

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

"[1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato si produce con il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 640 c.2 n.1 c.p.)

"[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648".

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto che ricopre posizione apicale compia, in nome e per conto dell'Ente, operazioni economiche (compravendita di beni) utilizzando denaro di illecita provenienza.

Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)

Si riporta di seguito il testo dell'art. 648 ter 1 c.p.: *"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

Va evidenziato che quest'ultima fattispecie di reato, inserita dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non richiede che il reato presupposto dell'autoriciclaggio sia consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In tal modo possono concretare reati a 'rischio 231' tutti i potenziali reati consumati da soggetti legati alla società, anche se realizzati per interessi personali, quando i proventi vengano poi reinvestiti dalla società medesima in proprie attività economico-finanziarie che rechino giovamento anche a quest'ultima.

A titolo esemplificativo, può indicarsi il caso di un apicale che abbia conseguito notevoli capitali attraverso attività illecite (quale spaccio di sostanze stupefacenti) e che li doni alla società al fine di occultarne la provenienza, garantendosi forme di vantaggi personali. Ulteriore esempio è costituito dal caso degli Amministratori che reinvestano in attività economico-finanziarie somme provenienti da reati tributari (evasione fiscale).

F.3 - LE SANZIONI PER I REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

In tema di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita il D. Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25-octies ai sensi del quale:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

F.4 - AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO" – ATTIVITA'SENSIBILI – REATI PERPETRABILI

Nell'ambito delle attività svolte da D'ANGELO ANTONIO S.r.l. riesce difficile delineare una precisa area di rischio, in quanto i suddetti reati si possono astrattamente verificare in ogni momento dell'attività gestionale.

Specifiche aree di rischio sono senz'altro quelle che coinvolgono l'Amministratore, il settore acquisti, e Controllo di Gestione, nonché il settore di Gestione Finanziaria.

Risulterà particolarmente a rischio la gestione dei rapporti con soggetti terzi e si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- negoziazione e gestione contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- gestione di transazioni finanziarie con controparti;
- gestione di investimenti con controparti;
- gestione sponsorizzazioni;
- gestione di flussi finanziari con le società controllate;
- contratti di acquisto e/o vendita con le medesime società;
- ricezione di rifiuti;
- donazioni, contributi, erogazioni liberali;
- gestione degli adempimenti fiscali.

F.5- PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, responsabili/coordinatori e dipendenti di D'ANGELO ANTONIO S.r.l., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

I responsabili dei servizi coinvolti nei rapporti con i terzi aventi ad oggetto, in particolare, i movimenti di denaro, beni o altre utilità, saranno pertanto tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di accettare pagamenti e/o trasferimenti di denaro per contanti o per assegni bancari non circolari;
- di ricevere rifiuti provenienti da traffico illecito;
- di porre in essere qualsiasi comportamento evasivo e/o elusivo tale da integrare i reati di cui al D. Lgs. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205");
- di effettuare pagamenti su c/c esteri o in 'paradisi fiscali' o su c/c la cui intestazione non corrisponde al titolare del contratto sottostante che giustifica il pagamento.

E' altresì obbligatorio l'aggiornamento del libro cespiti e del libro inventari, che potranno essere controllati a sorpresa dall'OdV, al fine di verificare che tutti i beni cespiti aziendali siano ivi annotati.

Dovrà essere identificato un organo od un'unità responsabile dell'esecuzione del contratto con l'indicazione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità.

Dovranno essere adottate chiare e precise procedure di identificazione dei soggetti che trasferiscono denaro, beni o altre utilità a D'ANGELO ANTONIO s.r.l., anche in conformità alle vigenti normative antiriciclaggio. Dovranno inoltre essere istituiti controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti verso terzi, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Dovranno essere istituite verifiche sul calcolo e sul pagamento delle imposte dirette e indirette, anche con controlli sulla veridicità delle fatture attive e passive.

Dovranno essere istituite verifiche sul rispetto delle soglie per il pagamento per contanti, nonché verifiche tese ad evitare l'utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità.

Dovranno essere predeterminati dei requisiti minimi dei soggetti offerenti e dovranno essere fissati dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;
- b) tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:
 - Controparte;
 - ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza dei rifiuti o dei beni ricevuti;
 - scopo, natura e struttura dell'operazione;
 - valore dell'operazione.
- c) tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, operazioni di finanziamento ed altri rapporti di natura finanziaria, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;
- d) non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;
- e) è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 3.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- f) i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo stabilito nell'apposito regolamento di cassa, devono inoltre essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura;

g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si prevede l'inserimento nei contratti stipulati da D'ANGELO ANTONIO S.r.l. con partner e consulenti industriali, commerciali, finanziari, nazionali ed esteri, di apposita dichiarazione delle controparti con cui si dichiara di:

1. essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
2. non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, lo devono comunque dichiarare ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società);
3. impegnarsi a rispettare pienamente la normativa in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
4. non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 a carico di D'ANGELO ANTONIO S.r.l., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui alle norme sopra richiamate.

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

F.6 - FLUSSI INFORMATIVI E COMPITI DELL'OdV

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale F) sono tenuti a comunicare all'OdV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Responsabile della gestione finanziaria della Società deve trasmettere all'OdV un report semestrale contenente:

- eventuali indagini effettuate su clienti, partner, fornitori e soci;
- indicatori di potenziali rischi penali in capo ai suddetti;
- eventuali anomalie nei flussi di pagamento;
- eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste;
- eventuali comunicazioni di avvisi di accertamento o altro inerenti illeciti e/o mancati pagamenti in ambito contributivo, fiscale e tributario.

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel presente documento e fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, a seguito delle segnalazioni ricevute, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro ed altre utilità provenienti dai delitti nonché di autoriciclaggio;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- verificare, anche mediante controlli ed ispezioni a sorpresa, la corrispondenza tra i beni nella disponibilità aziendale ed i registri degli inventari e dei cespiti. Tale controllo potrà essere effettuato su beni aziendali a campione;
- verificare, anche attraverso specifiche richieste all'Organo di Controllo e/o di revisione, se nominati, o al commercialista della società, la regolarità fiscale e contributiva.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p. all'Amministratore ed al Collegio Sindacale (ove esistente), secondo i termini indicati nel presente documento.

G - I REATI AMBIENTALI

G.1 - NOZIONI – GENERALITA'

Il legislatore ha introdotto, tramite l'art. 2 del D.lgs. n. 121 dell'11 luglio 2011, l'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, inserendo così nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa numerosi illeciti già contenuti nel D.lgs. 152/2006 (in materia di acque, rifiuti e atmosfera), oltre a fattispecie di nuova incriminazione contenute nel codice penale (art. 727 bis c.p. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"; art. 733 bis c.p. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto") ed ulteriori illeciti contenuti nella normativa speciale (reati di commercializzazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di commercializzazione e detenzione di animali pericolosi per la salute ed incolumità pubbliche, reati di inquinamento provocato dalle navi e di violazione delle disposizioni a tutela dell'ozono stratosferico).

La peculiarità dei reati ambientali è che gli stessi rivestono quasi sempre natura contravvenzionale, pertanto sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa: è quindi possibile incorrere nella commissione di tali reati non solo consapevolmente e volontariamente, ma anche per mera negligenza, imprudenza, imperizia o per violazione di regole cautelari.

G.2 - I REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES D. LGS. N. 231/2001 E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Le fattispecie di reato (suddivise per macroaree) sono le seguenti:

a) Codice Penale

art. 727 bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette",

art. 733 bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

b) D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "T.U. Ambiente":

art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali);

art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

art. 257 - Omessa bonifica dei siti;

art. 258, comma 4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

art. 259, comma 1 - Traffico illecito di rifiuti;

art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

art. 260 - bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI;

art. 279, comma 5 - Emissioni nell'aria (Sanzioni);

c) L. 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive

modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

art. 1, comma 1 e 2;

art. 2, comma 1 e 2;

art. 3 – bis, comma 1;

art. 6, comma 4;

d) L. 28 dicembre 1993 n. 549 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”:

art. 3, comma 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;

e) D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, emesso in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:

art. 8, comma 1 e 2 - Inquinamento doloso;

art. 9, comma 1 e 2 - Inquinamento colposo.

I SINGOLI REATI AMBIENTALI

G.2.1. Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “specie animali o vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

G.2.2. Art. 733 - bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

- G.2.3. Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali)** “1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena é dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 é punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, é punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, é punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, é punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”.

La disposizione in esame contiene 14 fattispecie penali. Nella generalità dei casi trattasi di reati di c.d. pericolo astratto o presunto, per la cui sussistenza non è richiesta dalla fattispecie incriminatrice alcuna specifica e concreta idoneità lesiva, né che la condotta abbia posto in pericolo il bene protetto, con la conseguenza che non vale ad escludere l'illiceità del fatto tipico la constatata mancanza, in concreto, di un pericolo per l'ambiente.

Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da “chiunque”; di fatto, però, posto che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si tratta di reati propri dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività artigianale o produttiva del servizio. Fanno eccezione le fattispecie penali rivolte al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 137, comma 6) e al gestore del servizio idrico integrato (art. 137, comma 7).

La tutela penale contravvenzionale si articola su quattro tipologie di reato:

- a) scarico senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata;
- b) superamento dei valori limite contenuti in alcune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi fissati dalle regioni, province autonome o autorità amministrative;
- c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali o regionali;
- d) violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

G.2.4 Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata “1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”.

Il comma 1 dell'articolo in commento contempla, tra le possibili forme di gestione illecita dei rifiuti (propri o prodotti da terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione, qualora poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della PA ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. E' un reato di pericolo astratto, in quanto il legislatore punisce l'esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione anche nel caso in cui in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

Il comma 2 sanziona penalmente l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti ove commesso da titolari di imprese o responsabili di enti. L'illecito ha natura contravvenzionale e può avere ad oggetto sia rifiuti propri che prodotti da terzi.

Il comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Per aversi discarica è necessaria una stabilità, se non una vera e propria abitudine nella condotta di abbandono dei rifiuti in una determinata area a ciò destinata, non essendo viceversa riconducibile a tale concetto un comportamento occasionale di abbandono, sussumibile questo nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 255 comma 1 e 256 comma 2. La discarica si differenzia anche dal deposito incontrollato presentando carattere di definitività.

La gestione della discarica, invece, costituisce un'attività successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore o da altri soggetti e consiste nell'attivazione di una organizzazione di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti.

Il comma 4, che sembrerebbe rappresentare una circostanza attenuante, costituisce invece un'autonoma fattispecie incriminatrice che sanziona la condotta di chi, avendo ottemperato all'obbligo di sottoporre l'esercizio di una delle attività menzionate nei primi tre commi del medesimo articolo al preventivo vaglio amministrativo, non si adegua poi ai modelli di comportamento imposti dal provvedimento autorizzativo ovvero tenga una condotta non osservante dei requisiti e delle richieste contenute nelle iscrizioni o comunicazioni. Anche l'illecito in esame è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Il comma 5 configura un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi. Tale fattispecie integra un'ipotesi di reato comune, posto che il divieto si rivolge a tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di rifiuti.

L'attività di miscelazione è da intendersi come unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere ardua o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati. Detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.

Il comma 6 contempla due illeciti - uno di natura penale ed uno di natura amministrativa - con i quali si attribuisce rilevanza alla violazione della disciplina dettata in materia di deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi.

I commi 7, 8 e 9 contemplano una serie di illeciti amministrativi che risultano integrati con la violazione di obblighi procedurali riferiti a figure professionali precise che possono essere ritenute responsabili della loro inosservanza.

G.2.5 Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Omessa bonifica dei siti *“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio é punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore é punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento é provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”.

La disposizione in esame punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo.

La norma incrimina, altresì, colui che autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte.

Il comma 2 contempla una circostanza aggravante, punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

La formula “sostanze pericolose” va riferita ai rifiuti indicati come tali nell'allegato D; per le sostanze contenute in scarichi idrici, il riferimento è da intendersi alle tabelle cui rinvia l'art. 137; viceversa, non si rinvergono definizioni o classificazioni di sostanza pericolose per l'aria nel D. Lgs. 152/2006.

G.2.6 Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri

obbligatorie e dei formulari *“1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro é relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.”.

La disposizione in esame contempla una molteplicità di illeciti, ora di natura penale ora di natura amministrativa, per lo più incentrati sulla violazione di adempimenti prescritti dalla legge, in particolare, sulla violazione degli obblighi di presentazione della comunicazione annuale al catasto (comma 1), di tenuta dei registri di carico e scarico (comma 2), di compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti.

La norma attribuisce, altresì, rilevanza alle ipotesi di falsificazione dei suddetti formulari, nonché alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni o all'uso di detti certificati falsi.

La condotta tipica descritta al comma 1 può alternativamente concretizzarsi nell'omissione della prescritta comunicazione al catasto o nell'effettuazione della stessa in modo incompleto o inesatto.

Il comma 2 configura un'ipotesi di illecito proprio sussistendo l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in capo a specifiche categorie di soggetti: coloro che sono tenuti alla comunicazione annuale al catasto, nonché i produttori di rifiuti non pericolosi.

Le condotte alle quali detto comma attribuisce rilevanza sono l'omessa tenuta dei registri e l'incompleta compilazione degli stessi.

Entrambe le condotte risultano punibili, indifferentemente, a titolo di dolo o colpa.

Il comma 3 prevede la riduzione della sanzione nel caso in cui si tratti di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti da computare secondo quanto indicato nello stesso comma.

Il comma 4 configura distinti illeciti, sanzionando quattro diverse condotte:

- a) trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti;
- b) trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti;
- c) predisposizione del certificato di analisi, fornendo false indicazioni natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- d) utilizzo di un certificato falso nel corso di un trasporto.

In tutte le suddette ipotesi, l'illecito assume natura di reato proprio, potendo essere commesso solo dai soggetti aventi una determinata qualifica.

Il comma 5, nell'ultima parte, contempla un illecito autonomo che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa nell'ipotesi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

G.2.7 Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti *"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni.*

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto."

La disposizione in esame incrimina il traffico illecito di rifiuti, ovvero la spedizione di rifiuti, ai fini dello smaltimento o del recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice, in violazione delle regole statuite dal regolamento CE n. 259/1993, sostituito dal regolamento CE n. 1013/2006.

Si tratta di una norma penale in bianco che rinvia per la delimitazione del contenuto alla disciplina contenuta in norme diverse da quella incriminatrice.

Ai sensi del regolamento CE n. 1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata a) senza previa notifica alle autorità competenti, b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti; c) con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; d) in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; e) in modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale e f) in contrasto con gli articoli del regolamento stesso.

G.2.8 Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti *"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività*

continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.”.

La disposizione incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di ingiusto profitto.

Il delitto non è strutturato in forma associativa, pertanto, potrebbe essere compiuto anche da una sola persona che riesca a gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Ai fini della configurabilità dell'illecito, tuttavia, è necessario che le operazioni siano effettivamente realizzate.

Il delitto può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o alti limiti di legge.

G.2.9 Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti –

Sistri *“1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di

unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento.

Il numero di unità lavorative é calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione é imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena é aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie."

La disposizione in esame contempla una serie di illeciti amministrativi a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI che non ottemperino alle varie prescrizioni da esso imposte.

Il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione penale per due sole fattispecie concernenti il corretto funzionamento del SISTRI: l'omissione, da parte del trasportatore, di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda area movimentazione e, ove richiesto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Al comma 8 è, altresì, prevista l'incriminazione del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda area movimentazione fraudolentemente alterata.

G.2.10. Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006 - Emissioni nell'aria (Sanzioni) *"1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.*

2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.”.

Il comma 1 contiene tre distinte fattispecie incriminatrici, assolutamente autonome per oggetto, presupposti e regime sanzionatorio: installazione o esercizio abusivi di un impianto o di un'attività, continuazione abusiva dell'attività o dell'esercizio dell'impianto, modifica occulta dell'impianto.

Il comma 2 riunisce due fattispecie contravvenzionali in precedenza (DPR 203/1988) previste separatamente. La prima incrimina il gestore la cui attività o impianto producono emissioni atmosferiche superiori ai “valori limite”; trattasi di un reato a pericolo astratto incentrati sul superamento della soglia; la seconda fattispecie si riferisce all'inosservanza delle prescrizioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico.

Il comma 3 sanziona il gestore che mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività in mancanza della prescritta comunicazione preventiva.

Il reato presuppone l'esistenza dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e si consuma scaduto il termine entro il quale va fatta la comunicazione.

Il comma 4 incrimina l'omessa comunicazione all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni: la contravvenzione sussiste anche nel caso in cui il gestore abbia raccolto i dati, ma non li abbia comunicati all'autorità.

Ai sensi del comma 5, nei casi di superamento dei limiti tabellari, si applica la pena non obblazionabile dell'arresto fino ad un anno, se detta violazione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Detta fattispecie costituisce un'aggravante.

Il comma 6 sanziona penalmente la violazione dell'obbligo per i gestori di adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

G.2.11 Art. 1 L. 150/1992 “1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746 a euro 77.468 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329 a euro 103.291. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria".
- La disposizione in esame contiene un vero e proprio elenco di comportamenti illeciti. Si tratta di una norma incriminatrice costruita secondo una tecnica analitico – casistica che si apre con una clausola di riserva: "salvo che il fatto non costituisca più grave reato".
- I fatti decritti in detto articolo sono i più gravi tra quelli previsti in materia di illecito commercio internazionale di specie super protette inserite nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997.
- Le condotte incriminate dalla lettera a) sono quelle di importazione, esportazione e riesportazione senza il certificato o la licenza non validi.
- La lettera b) contempla il fatto di chi omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza di importazione o di esportazione, ovvero in un certificato di riesportazione.
- La lettera c) punisce chiunque utilizza gli esemplari di specie indicate nell'allegato A del regolamento CE n.

338/1997 in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o di certificazione che vengono rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente. La lettera d) contempla le condotte di trasporto o transito, anche per conto terzi, senza le certificazioni prescritte.

La lettera e) incrimina un fatto precedentemente non previsto come reato: commercio di esemplari di specie protette.

La lettera f) si articola in una serie di condotte illecite caratterizzate dal comune denominatore della finalità di lucro.

L'ultima previsione dell'articolo in esame, contenuta al comma 3, concerne una fattispecie di illecito amministrativo che ricorre in caso di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione del regolamento CE n. 939/1997.

G.2.12 Art. 2 L. 150/1992 *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 10.329 ad euro 103.291 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda euro 10.329 a euro 103.291. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 6.197.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato”.

L'oggetto materiale del reato è costituito dagli esemplari (di animali e piante) delle specie elencate negli Allegati B e C del regolamento CE n. 338/1997.

I fatti previsti dalle lettere da a) a f) sono del tutto identici a quelli tipizzati alle stesse lettere dell'articolo 1, pur concernendo esemplari di specie soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è, infatti, quella alternativa dell'ammenda o dell'arresto con possibilità di oblazione.

Ai sensi del comma 2, in caso di recidiva le suddette pene da alternative divengono cumulative.

Il comma 4 prevede un'altra fattispecie di illecito amministrativo: l'omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato.

La norma sanziona il mancato adempimento all'obbligo del richiedente di informare del precedente rigetto l'organo di gestione a cui sottopone la nuova domanda di licenza o certificato.

G.2.13 Art. 3 bis L. 150/1992 “1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

Le fattispecie dell'art. 16 del regolamento CE n. 338 del 1997 rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 1 sono quelle concernenti: 1) un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati - lettera a); 2) la falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientificamente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato – lettera c); 3) l'uso di

una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario – lettera d); 4) la omessa o falsa notifica all'importazione – lettera e) e 5) la falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del regolamento stesso.

Si tratta di ipotesi di falsità in atti, sanzionate con le pene per queste previste dal codice penale.

Il comma 2 dell'articolo richiama il D. Lgs. n. 43/1973 che costituisce il TU delle disposizioni in materia doganale.

G.2.14 Art. 6 L. 150/1992 *"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.) Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione."

La disposizione in esame vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Ai sensi del comma 2, l'individuazione delle specie di cui al precedente comma e la predisposizione dell'elenco di tali esemplari è stata demandata dal legislatore al Ministro dell'ambiente, insieme al Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il comma 3 prevedeva l'obbligo per i soggetti che, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui vengono indicati i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1, detenevano esemplari compresi nell'elenco, di farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 6 indica, invece, nei confronti di quali soggetti le disposizioni dei precedenti commi non si applicano.

G.2.15 Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive *"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o

commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”.

G.2.16 Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

G.2.17 Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

G.3 - LE SANZIONI PER REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES D. LGS. N. 231/2001

Le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste dall'art. 25 undieces del D. Lgs. n. 231/2001 vengono riassunte nel prospetto che segue:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.): sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote;
2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
3. Scarichi di acque reflue industriali - Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006):
 - a) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13: da 150 a 250 quote;
 - b) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11: da 200 a 300 quote;
4. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006):
 - a) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo: da 150 a 250 quote;
 - b) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5: da 150 a 250 quote;
 - c) per la violazione del comma 3, secondo periodo: da 200 a 300 quote;

5. Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. n. 152/2006):
 - a) per la violazione del comma 1: fino a 250 quote;
 - b) per la violazione del comma 2: da 150 a 250 quote;
6. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006):
 - a) per la violazione del comma 4, secondo periodo: da 150 a 250 quote;
7. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006):
 - a) per la violazione del comma 1: da 150 a 250 quote;
8. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006):
 - a) nel caso previsto dal comma 1: da 300 a 500 quote;
 - b) nel caso previsto dal comma 2: da 400 a 800 quote;
9. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri (art. 260 – bis D. Lgs. n. 152/2006):
 - a) nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo: da 150 a 250 quote;
 - b) nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo: da 200 a 300 quote;
10. Emissioni nell'aria - Sanzioni (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006):
 - a) per la violazione del comma 5: fino a 250 quote;
11. Art. 1, 2 e 6 L. 150/1992:
 - a) per la violazione degli artt.1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4: fino a 250 quote;
 - b) per la violazione l'art.1, comma 2: da 150 a 250 quote;
12. Art. 3 - bis L. 150/1992, per i reati del codice penale richiamati dal comma 1 dell'articolo:
 - a) in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione: fino a 250 quote;
 - b) in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione: da 150 a 250 quote;
 - c) in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 200 a 300 quote;
 - d) in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 300 a 500 quote;
13. Art. 3 L. 549/1993:
 - a) per i reati previsti dal comma 6 dell'articolo: da 150 a 250 quote;
14. Art. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007:
 - a) per il reato di cui all'art.9, comma 1: fino a 250 quote;
 - b) per i reati di cui agli artt.8, comma 1, e 9, comma 2: da 150 a 250 quote;
 - c) per il reato di cui all'art.8, comma 2: da 200 a 300 quote.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista inoltre l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 Il comma del D. Lgs. n. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di

pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore a sei mesi, solo ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti:

- dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11, D. Lgs. n. 152/2006;
- dall'art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006;
- dall'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006;
- dagli artt. 8, comma 1 e 2, e 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007.

Da ultimo, il D. Lgs. 121/2011 prevede l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D. Lgs. 231/2001, ossia l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, qualora l'ente o una sua attività organizzata vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico prevalente di conseguire o agevolare la commissione di reati di:

- traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006);
- sversamento in mare doloso di materie inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007).

G.4 – AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO” – ATTIVITA' SENSIBILI – REATI PROSPETTABILI

La D'ANGELO ANTONIO S.r.l. è iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (n. AQ/000162) ed è autorizzata autorizzata alla raccolta e trasporto dei rifiuti per le seguenti categorie:

- Categoria: 1 ORDINARIA, classe D - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI;
- Categoria 10A, classe D - ATTIVITA' DI BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO EFFETTUATA SUI SEGUENTI MATERIALI: MATERIALI EDILI CONTENENTI AMIANTO LEGATO IN MATRICI CEMENTIZIE O RESINOIDI
- Categoria 4, classe C - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
- Categoria 5, classe D - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI
- Categoria 8, classe E - INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI SENZ R DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI
- Categorie 9. Classe D - BONIFICA DI SITI

Dunque, la regolamentazione dell'attività già prevede:

- regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152 del 2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione;
- l'identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
- la classificazione attribuita ai rifiuti e le relative modalità di gestione operativa;
- l'aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- l'effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola;
- redazione di un apposito elenco dei gestori utilizzabili da rendere disponibile alle funzioni interessate;

- verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione del non superamento delle quantità (10 m³ per i rifiuti speciali pericolosi e 20 m³ per i rifiuti speciali non pericolosi);
- verifica sulla impossibilità che i contenitori possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna: in particolare il terreno delle aree di deposito di rifiuti pericolosi deve essere protetto dalle intemperie, recintato, pavimentato con cemento/asfalto, non presentare scarichi diretti in fogna (ad esempio pozzetti);
- identificazione degli adempimenti necessari e predisposizione di eventuali schede necessarie alla spedizione, nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme di trasporto di merci pericolose;
- regole precise per assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Inoltre, nel caso in cui la Società usi ovvero debba utilizzare la modalità cartacea per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:

- il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, siano conservati presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione secondo i termini di legge;
- le annotazioni sul registro di C/S vengano effettuate almeno entro una settimana dalla produzione/presa in carico del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- l'eventuale redazione e l'invio alla autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) venga effettuato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro di C/S;
- nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formulario, esso contenga le seguenti informazioni:
 - nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - impianto di destinazione;
 - data e percorso dell'istradamento;
 - nome ed indirizzo del destinatario.
- il formulario sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni;
- la funzione richiedente invii una lettera di sollecito allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore qualora, entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la Società non abbia ancora ricevuto la quarta copia del formulario ovvero che la Società ne dia informazione alla Provincia qualora la copia non sia arrivata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;

- tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti sia archiviata presso la sede della società per cinque anni;

Nel caso in cui la Società debba utilizzare la modalità SISTRI per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:

- l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione effettui l'iscrizione per ciascuna delle proprie Unità Locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici; nel momento dell'iscrizione l'impresa deve comunicare i nominativi dei soggetti delegati a inserire i dati nel SISTRI e pagare una quota di iscrizione che ha validità annuale (un anno solare). Copia di tale pagamento deve essere mantenuta dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione;
- le informazioni vengano inserite nel Registro Cronologico per il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, nell'area movimentazione, la scheda SISTRI dovrà essere compilata almeno 4 ore prima che si effettui il trasporto di rifiuti pericolosi, salvo giustificati motivi di emergenza, e per lo scarico entro 10 giorni lavorativi dal trasporto riportando il peso verificato a destino.

La Società deve inoltre:

- inserire dati solo in termini di massa (kg) e non volumetrici (nel carico, nella scheda movimentazione e nello scarico);
- stampare, dalla propria Area Movimentazione, la scheda SISTRI e consegnarla al trasportatore avendo cura di farsi una copia cartacea della scheda SISTRI consegnata;
- allegare copia del certificato analitico in formato "pdf" alla Scheda SISTRI, se necessario in base alla tipologia del rifiuto;
- garantire che, nel caso in cui la Scheda Sistri non possa essere esplicitata da parte del produttore rifiuti a causa di non funzionamento del sistema e/o problemi di accesso, la compilazione della sua sezione sia effettuata, per suo conto e su sua dichiarazione, dall'impresa di trasporto;
- garantire che, nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, tutti i soggetti obbligati, (produttore rifiuti, trasportatore e destinatario) annotino le movimentazioni su un'apposita Scheda Sistri in bianco, scaricata precedentemente dal Sistema, ed inserire i dati nel Sistema entro 24 ore dalla ripresa del suo funzionamento.

G.5 – PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE A PRESIDIO DELL'AREA DI RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dall'amministratore, responsabili/coordinatori, dipendenti, collaboratori (di seguito collettivamente individuati come i "Destinatari" della presente Parte Speciale) i quali sono tenuti all'adozione di comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

Obiettivo della presente Parte speciale è di far sì che i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame previsti nel D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in

relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del “Modello”;

- b) fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari dovranno, a titolo esemplificativo:

1) conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Normativa vigente in materia ambientale
- CCNL in vigore;
- Codice Etico;
- “Modello”;

2) tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nelle procedure aziendali già elaborate.

Ai collaboratori esterni è resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte di D’ANGELO ANTONIO S.r.l., la cui conoscenza e rispetto costituiscono obblighi contrattuali a carico degli stessi.

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ad ogni soggetto destinatario della presente Parte Speciale di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ed è espressamente richiesto di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l’ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela dell’ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all’ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all’ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all’ambiente;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell’ambiente osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da D’ANGELO ANTONIO S.r.l.;

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. ritiene che la protezione dell'ambiente e il risparmio nell'utilizzo delle materie prime siano un tema centrale delle direttive aziendale.

Le direttive di D'ANGELO ANTONIO S.r.l. relative all'ambiente sono promosse dal vertice aziendale, sono espresse nella politica aziendale e si ispirano ai seguenti principi:

- impegno alla tutela dell'ambiente e al risparmio di risorse come parte integrante della gestione aziendale;
- impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili;
- privilegio per le azioni preventive, a seguito alla valutazione degli aspetti ambientali significativi;
- miglioramento continuo;
- assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in campo ambientale;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori;

D'ANGELO ANTONIO S.r.l. si impegna quindi a:

- rispettare la normativa vigente in campo ambientale;
- valutare i rischi per l'ambiente e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale.
- acquisire, mantenere, aggiornare e rinnovare le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

Annualmente viene aggiornato e sottoposto all'amministratore Unico e all'ODV il RAPPORTO VERIFICA NORMATIVA AMBIENTE & SICUREZZA redatto dal R.S.P.P., nel quale vengono segnalate eventuali non conformità o necessità di adeguamento rispetto alla normativa vigente in campo ambientale.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali nella gestione dei rifiuti sono sottoposte a monitoraggio volto a verificare sia al rispetto della normativa vigente che alla risoluzione di eventuali non conformità.

Il primo livello di monitoraggio è svolto in maniera costante e continua all'interno della Società dai preposti (responsabili di funzione, responsabili di area/servizio e dai responsabili dei programmi di lavoro) che hanno l'obbligo di segnalare all'amministratore eventuali criticità.

Il secondo livello di monitoraggio ha lo scopo di verificare il rispetto degli adempimenti amministrativi in materia ambientale ed è svolto dall'RSPP, anche in qualità di responsabile tecnico e coordinatore nell'attività di gestione rifiuti, nonché dalla responsabile del controllo di gestione (qualità – ambiente – sicurezza).

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, svolgano attività che possano avere impatto sull'ambiente e comunque possano essere interessati nello svolgimento dei processi sensibili sopra individuati.

In via generale, a tali soggetti è fatto assoluto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001.

Ai Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto specifico divieto di:

- porre in essere attività o omissioni che possano causare la distruzione ovvero compromettere lo stato di conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto;
- aprire o effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza osservare i limiti e le prescrizioni impartiti dall'autorizzazione o stabiliti dalla normativa vigente;
- effettuare scarichi in violazione dei divieti previsti dalla normativa di settore vigente;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- realizzare o gestire una discarica, ovvero un deposito temporaneo di rifiuti di durata superiore ai dodici mesi, in assenza di autorizzazione;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero di miscelazione di sostanze di diversa pericolosità, ovvero di diluizione di sostanze;
- predisporre i certificati di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (anche in caso di utilizzo in ambito del SISTRI);
- utilizzare durante il trasporto certificati di analisi dei rifiuti falsi (anche in caso di utilizzo del SISTRI);
- effettuare un trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione e, ove necessario, del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (in caso di applicazione del SISTRI);
- effettuare, o lasciare che altri effettuino, spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi della vigente normativa;
- alterare fraudolentemente la copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione;
- accompagnare il trasporto di rifiuti con la scheda cartacea SISTRI-Area Movimentazione alterata fraudolentemente;

Ai Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto obbligo di:

- assicurare la piena tutela e salvaguardia ambientale, nel rispetto del Codice Etico e delle procedure esistenti;
- rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- rispettare i valori limite fissati dalla normativa vigente in tema di scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti;
- porre in essere tempestivamente le azioni di rimedio che si rendessero necessarie in seguito a segnalazioni interne, ovvero provenienti da Pubbliche Autorità o al verificarsi di eventi rilevanti per la tutela ambientale;
- presidiare e sovrintendere alla corretta gestione, manutenzione, conduzione e funzionamento di ciò che rientra nell'ambito della propria attività, nel rispetto e in conformità delle norme sulla tutela dell'ambiente, provvedendo, nei limiti dei poteri loro assegnati, all'organizzazione, all'adempimento degli obblighi e al reperimento dei mezzi necessari, assicurando le opportune verifiche;
- perseguire una gestione responsabile delle risorse naturali e l'uso di soluzioni volte a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività;
- impegnarsi all'impiego delle tecnologie più adatte alla prevenzione dei rischi ambientali ed alla riduzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti;
- provvedere, nei limiti dei poteri loro assegnati, all'organizzazione, all'adempimento degli obblighi in materia ambientale e al reperimento dei mezzi necessari, assicurando le opportune verifiche;
- comunicare tempestivamente alle Autorità competenti il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un'area o una porzione di territorio geograficamente determinata (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

Tutti i destinatari del presente Modello sono rigidamente obbligati al rispetto delle Procedure di Qualità conseguenti alla certificazioni di qualità che la società ha nel tempo conseguito sia genericamente (UNI-EN-ISO 9001:2008) sia, specificamente, in materia ambientale (UNI-EN-ISO 14001:2004).

Dette procedure si articolano in: procedure di qualità (PQ), specifiche ambientali (SA) ed istruzioni operative (IO).

Con particolare riferimento alla materia ambientale ed alla recente modifica legislativa di cui alla legge n. 68/2015 di cui si è detto prima, senza che ciò valga ad escludere il rispetto delle altre procedure ed istruzioni operative, si richiamano le seguenti specifiche di servizio ambientali: SS01 riguardante CARICO e TRASPORTO, SS02 riguardante il PRONTO INTERVENTO ECOLOGICO, SS03 riguardante EMERGENZA AMBIENTALE, SS04 relativa alla GESTIONE POST - CHIUSURA DISCARICA, SS05 inerente i LAVORI IN SPAZI CONFINATI.

L'European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (cosiddetto A.D.R.), che contiene una serie di prescrizioni per il trasporto su strada dei rifiuti pericolosi, farà parte integrante del presente modello e D'ANGELO ANTONIO S.r.l. dovrà verificare che anche gli eventuali smaltitori che trasportano rifiuti osservino l'ADR.

G.6 – FLUSSI INFORMATIVI E COMPITI DELL'OdV

In generale, tutti i ruoli aziendali coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico. In generale, tutti i dipendenti sono in ogni caso tenuti a comunicare al Responsabile della gestione rifiuti, o direttamente all'OdV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 e del Codice Etico adottati da D'ANGELO ANTONIO S.r.l.

L'amministratore ed il Responsabile della gestione rifiuti, con la collaborazione dell'addetta al controllo di gestione (qualità – ambiente – sicurezza), hanno l'onere di predisporre report informativo periodico all'OdV sulle emergenze ambientali eventualmente verificatesi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 – Parte Speciale G).

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV, da parte dei soggetti innanzi individuati, le eventuali ispezioni delle Autorità competenti, le risultanze degli *audit* effettuati in materia ambientale, nonché le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza può effettuare, anche avvalendosi di consulenti esterni, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività medesime in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

Dovranno, inoltre, essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

E' compito, inoltre, dell'Organismo di Vigilanza di:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del "sistema" di controllo ambientale;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

INDICE

Prefazione	pag. 1
DEFINIZIONI	pag. 2
PARTE GENERALE	pag. 4
PREMESSA	pag. 5
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag. 5
1.1 I reati previsti dal decreto	pag. 5
1.2 Le sanzioni previste dal decreto	pag. 13
1.3 Condizione esimente	pag. 14
1.4 Profili giurisprudenziali	pag. 14
2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	pag. 17
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI D'ANGELO ANTONIO S.R.L..	pag. 18
3.1 La mission di D'ANGELO ANTONIO S.r.l.	pag. 18
3.2 Principi di adozione del Modello	pag. 19
3.3 Destinatari del Modello.....	pag. 20
3.4 Adeguamento alle previsioni del Decreto	pag. 20
3.5 I lavori preparatori alla stesura del modello	pag. 20
3.6 Adozione e diffusione del Modello	pag. 22
3.7 Profili di rischio di D'ANGELO ANTONIO S.r.l.	pag. 24
4. CODICE ETICO	pag. 27
5. MODELLO DI GOVERNANCE E SISTEMA ORGANIZZATIVO	pag. 27
6. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	pag. 28
7. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE	pag. 28
8. CONTROLLO DI GESTIONE	pag. 29
9. SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SULL'AMBIENTE.....	pag. 29
10. TUTELA DELLA PRIVACY	pag. 32
10.1 Il documento programmatico sulla sicurezza	pag. 32
10.2 Verifica adempimenti in materia di tutela della Privacy	pag. 32
11. COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE.....	pag. 33
12. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 34
12.1 Identificazione Dell'OdV.....	pag. 34
12.2 Revoca, rinuncia e dimissioni dell'OdV	pag. 35
12.3 Funzioni e poteri dell'OdV	pag. 35
12.4 Modalità di funzionamento dell'OdV	pag. 37
13. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 37

13.1 Flussi informativi nei confronti dell'OdV	pag. 37
13.2 Obblighi di informazione	pag. 38
13.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	pag. 38
13.4 Modalità delle segnalazioni	pag. 39
14. IL SISTEMA DISCIPLINARE	pag. 39
14.1 Principi generali.....	pag. 39
14.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	pag. 40
14.3 Misure nei confronti dei Responsabili/coordinatori	pag. 41
14.4 Misure nei confronti degli Amministratori	pag. 42
14.5 Misure nei confronti dei collaboratori e partners	pag. 42
14.6 Misure nei confronti dei membri dell'organo di controllo (ove esistente)	pag. 43
14.7 Informativa all'OdV	pag. 43
14.8 Tabelle riepilogative delle sanzioni applicabili.....	pag. 43
15. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	pag. 55
PARTE SPECIALE	pag. 56
Sezione A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(Art. 24 e 25 del Decreto)	pag. 57
A.1 Nozioni - Generalità	pag. 57
A.2 I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 e possibili modalità di commissione	pag. 67
A.3 Le sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001	pag. 72
A.4 Aree potenzialmente “a rischio” – Attività sensibili – Reati prospettabili	pag. 68
A.5 Regole di comportamento da adottare a presidio dell'area di rischio	pag. 74
A.6 I flussi informativi e compiti dell'OdV	pag. 77
Sezione B – I REATI INFORMATICI (Art. 24-Bis del Decreto)	pag. 78
B.1 Nozioni - Generalità	pag. 78
B.2 I reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001 e possibili modalità di commissione	pag. 78
B.3 Le sanzioni previste per i reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001	pag. 85
B.4 Aree potenzialmente “a rischio” – Attività sensibili – Reati prospettabili	pag. 86
B.5 Regole di comportamento da adottare a presidio dell'area di rischio	pag. 86
B.6 I flussi informativi e compiti dell'OdV	pag. 89
Sezione C – I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA FEDE PUBBLICA A TUTELA DI STRUMENTI E SEGNI DISTINTIVI (Art. 25-Bis1 del Decreto)	pag. 90
C.1 Nozioni - Generalità	pag. 90
C.2 I reati di cui all'art. 25-bis 1 del D.Lgs. n. 231/2001 e possibili modalità di commissione	pag. 90
C.3 Le sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25-bis 1 del D.Lgs. n. 231/2001	pag. 91
C.4 Aree potenzialmente “a rischio” – Attività sensibili – Reati prospettabili	pag. 91
C.5 Regole di comportamento da adottare a presidio dell'area di rischio	pag. 92
C.6 I flussi informativi e compiti dell'OdV	pag. 93
Sezione D – I REATI SOCIETARI (Art. 25-TER del Decreto)	pag. 94
D.1 Nozioni - Generalità	pag. 94
D.2 I reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 e possibili modalità di commissione	pag. 94
D.3 Le sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001	pag. 104
D.4 Aree potenzialmente “a rischio” – Attività sensibili – Reati prospettabili	pag. 104
D.5 Regole di comportamento da adottare a presidio dell'area di rischio	pag. 105
D.6 I flussi informativi e compiti dell'OdV	pag. 108
Sezione E – I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLE SALUTE DEI LAVORATORI (Art. 25-SEPTIES del Decreto)	pag. 109
E.1 Nozioni - Generalità	pag. 109
E.2 I reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e possibili modalità di commissione	pag. 109
E.3 Le sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001	pag. 111
E.4 Aree potenzialmente “a rischio” – Attività sensibili – Reati prospettabili	pag. 112

E.5 Regole di comportamento da adottare a presidio dell'area di rischio	pag. 114
E.6 I flussi informativi e compiti dell'OdV	pag. 121
Sezione F – I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 25-octies del Decreto)	
F.1 Nozioni - Generalità	pag. 122
F.2 I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 e possibili modalità di commissione	pag. 122
F.3 Le sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001	pag. 124
F.4 Aree potenzialmente "a rischio" – Attività sensibili – Reati prospettabili	pag. 124
F.5 Regole di comportamento da adottare a presidio dell'area di rischio	pag. 125
F.6 I flussi informativi e compiti dell'OdV	pag. 127
Sezione G – I REATI AMBIENTALI (Art. 25-undecies del Decreto)	
G.1 Nozioni - Generalità	pag. 129
G.2 I reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 e possibili modalità di commissione	pag. 129
G.3 Le sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25- undecies del D.Lgs. n. 231/2001	pag. 147
G.4 Aree potenzialmente "a rischio" – Attività sensibili – Reati prospettabili	pag. 149
G.5 Regole di comportamento da adottare a presidio dell'area di rischio	pag. 151
G.6 I flussi informativi e compiti dell'OdV	pag. 156

ALLEGATI

Allegato 1: Tabella dei reati presupposti con iriferimenti legislative le relative sanzioni

Allegato 2: Tabella di Mappatura dei rischi

Allegato 3: Codice ETICO

Allegato 4: Organigramma

Allegato 5: Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.)